

A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT
STATUTO APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE DI SALERNO
IN DATA 23 NOVEMBRE 2018

Capo I – Natura e finalità

Art.1 Scopi

1. L'Associazione Italiana Cultura Sport (d'ora in avanti AICS o Associazione) è un'associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.bis. Opera in conformità con il decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni svolgendo, in misura prevalente, le attività di interesse generale di cui all'art.5 dello stesso decreto. Opera inoltre in conformità con il decreto legislativo 460/97, per quanto compatibile.

1.ter. Le sue strutture territoriali di cui all'art. 30 del presente statuto, possono essere associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o associazioni non riconosciute ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

2. Agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea, nel mondo.

3. Si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Carta dei Diritti dell'Uomo, ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, agli ideali del libero associazionismo.

4. E' impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita.

5. E' impegnata per la tutela dei propri soci e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i livelli.

6. E' impegnata in difesa della laicità delle istituzioni.

7. E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna.

8. Agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in Italia.

9. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al capo II.

10. Opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

11. Svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Art.2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Barberini 68. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

2. L'Associazione può aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art.3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata

Art.4 Logo e Denominazione

1. Il logo AICS, la denominazione Associazione Italiana Cultura Sport, e il suo acronimo, AICS, sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione stessa, dalle proprie strutture territoriali e dai soci collettivi affiliati, se da tali strutture autorizzati, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'art. 61 del presente statuto (d'ora in avanti Regolamento Nazionale).

Art.5 Riconoscimenti, Adesione ad altri Enti, Accordi, Convenzioni e Collaborazioni

1. L'AICS, avendo tra i propri fini istituzionali la promozione e l'organizzazione di attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative, è riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva.

1.bis. In quanto tale, svolgendo anche attività paralimpica, è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).

2. Limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242 e successive modificazioni, e dallo Statuto del CONI, è sottoposta al controllo del CONI stesso e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

3 L'AICS, in quanto opera in conformità a quanto previsto dalla Legge 383/2000 e dal DLGS 117/2017, è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Associazione di Promozione Sociale, ed è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale In quanto tale, nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 117/2017, è Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto.

3.bis L'AICS, quale Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nelle more dell'istituzione del RUNTS, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 comma 2 del citato d.lgs 117/2017 e successive modificazioni, è Rete Associativa Nazionale.

4. L'AICS è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente nazionale le cui finalità hanno carattere assistenziale. A tal fine, con riferimento al DPR 4 aprile 2001, n. 235 l'Associazione è nelle condizioni previste dall'art. 148 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e successive modificazioni per le Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma 6 lettera e) della Legge 25 agosto 1991 n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

5. L'AICS, in quanto Associazione di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, è considerata una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, limitatamente all'esercizio delle attività nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a) del suddetto decreto e purché tali attività siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o a componenti collettività estere, limitatamente per esse agli aiuti umanitari.

6. L'AICS è iscritta nell'Albo nazionale degli Enti di Servizio Civile.

7. Può inoltre aderire, stipulare accordi e convenzioni con enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative, nonché chiedere ulteriori riconoscimenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Capo II – Attività

Art.6 Organizzazione delle attività

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui al capo I, l'Associazione, negli ambiti di intervento di cui al presente capo II, organizza in particolare attività sportive, di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali, di protezione civile, del tempo libero, nonché, una volta acquisita l'iscrizione alla specifica anagrafe, attività in qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

2. Tutte le attività sono finalizzate alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.

3. Per l'organizzazione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.

Art.7 Attività Sportive e attività sportive paralimpiche

1. L'Associazione sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, di alienazione.

2. Promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza. A tal fine, è impegnata particolarmente per favorire l'accesso all'attività sportiva e ludico-

motoria da parte dei soggetti a qualsiasi titolo svantaggiati.

3. Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.

4. Con riferimento all'articolo 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio nazionale del CONI con delibera n.1525 del 28 ottobre 2014, e all'articolo 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP in data 28 maggio 2018 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2018, l'Associazione promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:

a) attività motorio-sportive:

- a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

- attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 4 lettera d) dello statuto del CIP;

- attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), della Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) o delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP).

L'Associazione, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle sue specifiche finalità, farà riferimento esclusivo a tali regolamenti, previo stipula di apposite convenzioni conformi ai facsimile emanati dal CONI e dal CIP, per quanto di loro competenza.

b) attività formative:

- indagini, pubblicazioni e approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva e della pratica e cultura sportiva paralimpica;

- corsi, stage, convegni e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara, altre figure di operatori sportivi e altre figure similari. Gli attestati conseguiti al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'AICS, fatti salvi i casi in cui l'AICS abbia preventivamente sottoscritto apposita convenzione con la specifica FSN o DSA o FSP-FSNP o DSP-DSAP e/o abbia aderito ai programmi delle scuole regionali dello sport del CONI operanti sul territorio.

5. Svolge inoltre attività sussidiarie: di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

6. L'attività sportiva dell'Associazione è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.

7. L'Associazione collabora inoltre con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.

Art. 8 Attività di Promozione Sociale, Culturali, Formative, Turistiche, Ambientali, di Protezione Civile e del Tempo libero.

1. L'Associazione promuove ed organizza inoltre le seguenti attività di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali, di protezione civile e del tempo libero:

a) Promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

b) Educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva;

c) Difesa e innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

d) Politiche nei confronti degli anziani e del rapporto tra le generazioni;

e) Politiche giovanili, valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, partecipazione a consulte e forum dei giovani;

f) Assistenza;

g) Promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

h) Tutela dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza;

i) Formazione, educazione, istruzione;

- j) Informazione e formazione dei propri soci;
- k) Informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, i docenti e gli studenti di ogni ordine e grado;
- l) Formazione professionale;
- m) Comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;
- n) Attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;
- o) Cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro, fumetto e, più in generale, attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive;
- p) Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e dei beni culturali;
- q) Educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;
- r) Protezione civile;
- s) Turismo, turismo sociale, turismo consapevole e turismo etico come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, turismo rurale, agriturismo;
- t) Programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;
- u) Giochi, giochi di ruolo, giochi tradizionali, giochi di strada, hobby, ricreazione;
- v) Promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;
- w) Cooperazione internazionale, cooperazione allo sviluppo, cooperazione transfrontaliera e cooperazione decentrata;
- x) Promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;
- y) Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- z) Promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali, di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- aa) Impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e per la ricerca di soluzioni politiche dei conflitti;
- bb) Lotta alla pena di morte;
- cc) Affermazione della cultura della legalità;
- dd) Promozione e pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea;
- ee) Servizio Volontario Europeo;
- ff) Discipline olistiche;
- gg) Eventi e attività di rievocazioni storiche;
- hh) Folklore;
- ii) Contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

Art. 9: Attività in qualità di ONLUS

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'AICS, in qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e nei confronti di componenti collettività estere, per quest'ultime limitatamente agli aiuti umanitari, svolge attività nei seguenti settori di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a) del suddetto decreto:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;

- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

Art. 9 bis: Attività in qualità di Rete Associativa

1. Ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'AICS, in qualità di Rete Associativa nazionale, può:

- redigere codici di comportamento per gli amministratori degli Enti del Terzo Settore ad essa affiliati;
- redigere modelli standard tipizzati di atti costitutivi e statuti degli Enti del Terzo Settore, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da presentare per l'iscrizione al RUNTS;
- svolgere attività di monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisporre una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- svolgere attività di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
- promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati;
- esercitare il controllo sugli Enti del Terzo Settore associati, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tali controlli sono finalizzati ad accertare, nei confronti dei suddetti Enti:
 - a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari alla loro iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;
 - b) il loro perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
 - c) l'adempimento da parte loro degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art.10 Gestione delle attività organizzate

1. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, le strutture nazionali e territoriali dell'Associazione, gli organi nazionali e periferici e le strutture affiliate, anche in collaborazione tra loro e/o con soggetti pubblici e/o privati, possono:

- a) Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo statuto;
- b) Costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:
 - strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, le attività musicali;
 - strutture ricettive quali, a solo titolo esemplificativo, ostelli, camping, case per ferie;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
- c) Mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- d) Promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi e di specifiche strutture;
- e) Costituire centri servizi e patronati;
- f) Detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;

g) Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

Capo III - Funzionamento

Art.11 Esercizio Sociale, Bilancio Consuntivo, Bilancio Preventivo, Bilancio Sociale

1 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le strutture territoriali possono prevedere nei loro statuti una diversa scansione temporale dell'esercizio sociale.

2 Per ogni esercizio sociale sono predisposti, per la struttura nazionale e per ciascuna sua struttura territoriale, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, secondo i criteri e con le modalità stabilite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del dlgs 117/2017 e successive modificazioni.

2 bis. La struttura centrale, e le strutture territoriali con ricavi, rendite o entrate comunque denominate superiori al limite previsto dall'art. 14 del dlgs 117/2017 e successive modificazioni, approvano, depositano e pubblicano il proprio bilancio sociale secondo quanto previsto dal suddetto articolo 14.

3 Essi devono essere approvati dai competenti organi sociali rispettivamente entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale ed entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla sua chiusura, e devono comunque essere inviati alla Direzione Nazionale entro i termini previsti dal regolamento nazionale

4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

5 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Art.12 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- dal fondo di riserva
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

3. Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività patrimoniali e indica l'ammontare dei mezzi propri dell'Associazione.

Art.13 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di affiliazione dei soci collettivi
- dalle quote annuali di tesseramento dei soci individuali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e attività di vario genere;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- da attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Capo IV I soci

Art. 14 Adesione all'AICS

1. Chiunque può aderire all'AICS, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità.

2. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

3. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.
4. Possono aderire all' AICS, divenendone soci, i soggetti di cui all'articolo 15 e i cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del presente Statuto e dello statuto delle strutture territoriali cui aderiscono, versando le quote sociali prescritte.
5. La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
6. Le modalità e le condizioni di associazione all'AICS e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dai regolamenti specifici.
7. Lo status di socio individuale, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.
8. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
9. All'AICS possono inoltre aderire Associazioni di livello nazionale e territoriale che abbiano finalità affini e complementari. Per quanto riguarda l'attività sportiva, è vietata l'adesione all'AICS di associazioni di secondo livello.
10. Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale avvengono su specifici patti e convenzioni approvati dalla Direzione Nazionale.
11. Le adesioni di associazioni a carattere regionale o locale sono di competenza dei rispettivi comitati.
- 12 Il regolamento nazionale stabilisce le modalità della loro adesione.

Art. 15 Adesione dei Soci collettivi. L'Affiliazione

1. I soci collettivi sono le strutture di base dell'Associazione.
2. Hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile.
3. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le basi associative sportive, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le cooperative sociali, le imprese sociali le fondazioni, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, gli Enti del Terzo Settore in genere, le associazioni, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le pro loco e tutti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'AICS, non abbiano scopo di lucro e, se sportive dilettantistiche, abbiano sede legale e operativa sul territorio italiano. Esse possono essere associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o associazioni non riconosciute ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, iscritte o meno al RUNTS.
4. Ai fini sportivi l'AICS è costituita da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD). Partecipano inoltre all'attività sportiva dell'AICS le Basi Associate Sportive (BAS)
5. Aderiscono all'AICS previo la presentazione di una domanda di adesione alla struttura territoriale competente con un rapporto definito di "*affiliazione*" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi. La Direzione Nazionale può prevedere, con motivata deliberazione, che essi possano in alternativa aderire tramite la sede nazionale.
6. Alla prima domanda di adesione devono allegare il loro statuto sociale, che deve essere in armonia con quello nazionale e con quello della struttura territoriale cui aderiscono. Ogni variazione allo statuto deve essere tempestivamente comunicata alla struttura territoriale cui si aderisce. Devono inoltre allegare tutti gli altri documenti previsti dal regolamento nazionale.
7. L'accettazione della domanda di adesione è subordinata all'esistenza nello statuto dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee e il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa, salvo quanto previsto dalla legge per le società sportive dilettantistiche.
8. Sono inoltre condizioni per l'adesione, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera

AICS a tutti i propri associati.

9. Le società e associazioni sportive che chiedono di essere iscritte al Registro delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni. I loro statuti, e le modifiche ed integrazioni agli stessi apportate, devono essere conformi alla suddetta legge, e devono essere approvati ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI, salvo delega all'AICS.

10. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI e aderire incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.

11. L'adesione dei soci collettivi si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte della struttura territoriale competente e con il rilascio del certificato di affiliazione da parte della struttura nazionale.

12. L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base e, tramite il proprio legale rappresentante, di partecipare, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto, alle Assemblee della struttura territoriale cui aderisce, nei modi e nelle forme previsti dallo statuto stesso.

13 L'affiliazione ha durata annuale. La sua decorrenza, e il suo termine, per i soci collettivi affiliati, possono avere periodicità temporali diverse, secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale. I soci collettivi, all'atto della richiesta di adesione, scelgono a quale periodicità aderire.

14 I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'affiliazione.

15 Il regolamento nazionale stabilisce le modalità di affiliazione dei soci collettivi e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 16 Adesione dei soci individuali. Il Tesseramento

1. Sono soci individuali tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza, che aderiscono all'AICS condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

2. Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.

3. Aderiscono all'AICS tramite la presentazione di una domanda ad uno dei soci collettivi di cui all'art. 15, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.

4. Le modalità con cui presentare le richieste di adesione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.

5. I tesserati in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento emanato dal CONI. La somministrazione e/o l'uso di sostanze o metodi dopanti sono vietati. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO a cui si fa rinvio.

5 bis. I suddetti tesserati, se praticanti attività paralimpica, sono tenuti anche all'osservanza del codice paralimpico di comportamento sportivo emanato dal CIP.

6. L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del socio collettivo cui aderiscono e il conseguente rilascio della tessera associativa. Le modalità con cui il socio collettivo delibera l'accettazione della domanda di adesione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.

7. Il possesso della tessera sociale dà diritto a partecipare alle attività dell'associazione, nonché ad usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere). Dà inoltre diritto a candidarsi alle cariche elettive,

se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.

8. La tessera ha valore annuale. La sua decorrenza, la sua durata, e il suo termine, per i soci individuali tesserati, possono avere periodicità temporali diverse, secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale. Ai soci individuali, all'atto della richiesta di adesione al socio collettivo affiliato, viene in ogni caso rilasciata una tessera la cui periodicità temporale è la medesima di quella dell'affiliazione del socio collettivo a cui è tesserato. I soci individuali rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

9. E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia riconosciuti dal CONI e per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

10. Il regolamento nazionale stabilisce le modalità di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 17 Diritti dei soci

1. I soci collettivi hanno diritto:

- a) a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.

2. Hanno inoltre diritto, tramite il loro legale rappresentante o i loro soci individuali allo scopo delegati, o tramite il legale rappresentante del Comitato territoriale cui aderiscono, con le modalità previste dal presente statuto:

- a) ad approvare il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle strutture dell'Associazione;
- b) ad approvare e modificare gli statuti delle strutture dell'Associazione;
- c) a partecipare alle assemblee delle strutture dell'Associazione;
- d) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo delle strutture dell'Associazione, e a far eleggere loro rappresentanti nelle stesse.

3. I soci individuali hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) ad approvare i bilanci del socio collettivo cui aderiscono;
- d) ad approvare e modificare gli statuti del socio collettivo cui aderiscono;
- e) a partecipare alle assemblee del socio collettivo cui aderiscono;
- f) ad eleggere gli organi sociali del socio collettivo cui aderiscono.

4. Essi hanno inoltre diritto, tramite il legale rappresentante del socio collettivo cui aderiscono o i soci individuali allo scopo da esso delegati, o tramite il legale rappresentante del Comitato territoriale cui aderiscono, con le modalità previste dal presente statuto:

- a) ad approvare il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle strutture dell'Associazione;
- b) ad approvare e modificare gli statuti delle strutture dell'Associazione;
- c) a partecipare alle assemblee delle strutture dell'Associazione;
- d) ad eleggere gli organi sociali delle strutture dell'Associazione.

5. Hanno inoltre diritto ad essere eletti negli organi sociali del socio collettivo cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali dell'associazione.

6. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione o il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

7. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Art.18 Doveri dei soci

1. Sia i soci collettivi sia i soci individuali sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'AICS e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di giustizia e garanzia dell'Associazione.

Art. 19 Eleggibilità dei soci individuali

1. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, nell'elezione degli organi è garantita inoltre la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

2. Potranno essere delegati a partecipare alle assemblee congressuali ed essere eletti negli organi direttivi dell'AICS, solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.

3. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni.

4. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:

- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

5. sono inoltre ineleggibili quanti abbiano promosso azioni giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

5 bis. Il Presidente Nazionale, quale presidente della Rete Associativa Nazionale, non deve inoltre aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

6. Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

7. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

8. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli Organi di Garanzia e Controllo e negli Organi di Giustizia, devono candidarsi, ad eccezione del Procuratore Sociale, la cui carica non è oggetto di candidatura. Per essi non vi è obbligo di tesseramento. Se tesserati, non devono ricoprire incarichi direttivi nelle strutture territoriali dell'Associazione in cui si candidano.

9. Le candidature per essere ammesse alla votazione delle assemblee congressuali debbono essere presentate nei termini previsti dal regolamento nazionale e devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% del totale complessivo dei voti che si possono esprimere nelle stesse.

10. Il regolamento nazionale stabilisce le modalità di presentazione delle candidature dei soci individuali alle cariche sociali.

11. Per quanto in materia non previsto dal presente statuto e dal regolamento nazionale, sono valide le norme stabilite dal Codice Civile, dalle leggi vigenti e i principi emanati dal CONI.

Art. 20 Cessazione dell'affiliazione

1. I soci collettivi cessano di essere affiliati all'associazione:

- a) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
- b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini stabiliti dal regolamento nazionale;
- c) per recesso o per scioglimento volontario;
- d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.

Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie

incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia;

e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli organi di Giustizia stessi.

2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal regolamento nazionale.

3. Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo e della denominazione AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati.

4. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS e agli altri affiliati.

5. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

6. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione, i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 21 Cessazione del tesseramento

1. I soci individuali cessano di essere tesserati per l'associazione:

a) per dimissioni;

b) per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;

c) per decesso;

d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli organi di giustizia stessi;

f) per sospensione o espulsione;

g) per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.

2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal regolamento nazionale.

3. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione, i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 22 Norme generali per l'amministrazione della giustizia all'interno dell'associazione

1. Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, o casi di violazione degli ordinamenti di ciascuna disciplina sportiva praticata, nei confronti dei soci individuali e collettivi può essere instaurato un procedimento disciplinare.

2. I procedimenti disciplinari possono essere instaurati soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati all'eventuale provvedimento.

3. I provvedimenti disciplinari possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento nel quale siano stati garantiti il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo.

4. Le modalità di avvio del procedimento, e il suo svolgimento, sono disciplinati dal Regolamento nazionale e devono tenere inderogabilmente conto dei principi di cui al presente articolo.

5. Deve essere sempre ammesso almeno un doppio grado del giudizio e il ricorso agli organi interni di giustizia o al Procuratore sociale o agli organi disciplinari, a seconda della violazione contestata.

6. Al termine del procedimento, i soci individuali e collettivi non prosciolti possono essere sospesi in via cautelativa, sospesi a tempo determinato o espulsi, secondo la gravità del caso. Il provvedimento di sospensione cautelare può avere una durata massima di 60 giorni e ha efficacia per tutti i livelli dell'associazione.

7. I provvedimenti possono essere comminati soltanto dagli organi di giustizia previsti dal presente statuto.

8. I componenti gli organi di giustizia devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità.

Art. 23 Amministrazione della giustizia sportiva

1. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere sempre previsto un organo di livello nazionale che giudica sulla legittimità dei provvedimenti e il doppio grado di giudizio per ogni livello di attività, e un organo che svolge a livello nazionale il ruolo di Procuratore Sociale nel campo della

giustizia sportiva.

2. Deve essere inoltre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all'organo d'appello quando si verifichi l'ipotesi dell'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, quando sopravvengono prove nuove e decisive d'innocenza, quando vi sia acclarata falsità in atti o in giudizio

3. Gli organi di giustizia sportiva sono nominati a ciascun livello dai competenti organi statutari. I loro componenti debbono essere terzi e imparziali, in possesso di adeguata moralità e professionalità e non aver alcun tipo di rapporto economico con le associazioni affiliate. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'AICS. Il loro mandato ha durata quadriennale, è rinnovabile non più di due volte ed è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati. Il Regolamento nazionale disciplina le modalità di amministrazione e somministrazione delle sanzioni della giustizia sportiva.

4. Per i soci individuali e collettivi è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del presente statuto.

5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità di cui allo specifico regolamento la cui approvazione è di competenza della Giunta nazionale CONI

Articolo 24 Clausola compromissoria

1. I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa, ivi compresa quella sportiva, così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti ad esso ispirati.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.

Articolo 25 Riabilitazione, Grazia, Amnistia e Indulto

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti, su istanza del socio interessato, ha la facoltà di concedere la riabilitazione.

2. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova di effettiva costante buona condotta.

3. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

4. Il Presidente, su istanza del socio interessato, ha la facoltà di concedere la grazia.

5. La grazia può essere concessa purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

6. La Direzione Nazionale ha la facoltà di concedere l'amnistia e l'indulto, previa deliberazione che fissi i termini del provvedimento.

7. I provvedimenti di grazia, amnistia e indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle norme sportive antidoping.

Art. 26 Efficacia dei provvedimenti e controversie in seno all'Associazione

1. Gli affiliati e i tesserati, con la sottoscrizione e presentazione della domanda di affiliazione o di tesseramento, accettano implicitamente lo statuto e i regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto.

2. I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.

3. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione.

4. La Direzione Nazionale per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.

5. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

6. La Direzione Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuta a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

7. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.

Art. 27 Collegio Arbitrale

1. Gli affiliati e i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari.

2. Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti sono tenute obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di conciliazione presso il Collegio Nazionale dei Probiviri.

3. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno ciascuno da ognuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

4. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Procuratore Sociale.

5. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

6. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

7. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

8. Il lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso gli uffici della Direzione Nazionale che ne dovrà dare comunicazione alle parti entro i successivi dieci giorni.

Art. 28 Collegio di Garanzia dello Sport e Collegio di Garanzia paralimpico

1. Le controversie che contrappongono l'AICS a soggetti affiliati e/o tesserati, possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, secondo quanto previsto dall'articolo 12 bis dello Statuto del CONI. Se tali controversie riguardano l'attività paralimpica, possono essere devolute al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto del CIP. In ogni caso, le controversie possono essere devolute solo a condizione che si tratti di decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo, emesse dagli organi di giustizia associativa esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti e siano state sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto.

2. Non possono essere sottoposte al Collegio di garanzia le controversie in materia di doping e quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

Capo VI – Organizzazione dell'Associazione

Articolo 29 Strutture dell'associazione

1. L'Associazione svolge la sua attività tramite:

- la struttura centrale;
- le strutture territoriali;

2. L'organizzazione dell'AICS sul territorio si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento dei compiti istituzionali e organizzativi.

3. La presenza sul territorio di ogni Provincia e di ogni Regione e il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna Regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.

Articolo 30 Le strutture territoriali

1. L'Associazione a livello territoriale si struttura in:

- Comitato Provinciale;
- Comitato Regionale;
- Delegati territoriali, ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 32 e 33

Sono inoltre strutture territoriali dell'Associazione i comitati zonalı esistenti alla data di approvazione del presente statuto, per i quali valgono le norme statutarie dei Comitati provinciali.

2. Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile o di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile, e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte. Nelle associazioni non riconosciute, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

3. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria, e si dotano di un proprio statuto e di un proprio regolamento, che non devono essere in contrasto con il presente statuto e con il regolamento nazionale. I loro statuti, e le eventuali modificazioni degli stessi, affinché assumano validità, debbono essere formalmente approvati dalla Direzione Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento nazionale.

4. Nei loro statuti, dovrà in particolare essere disciplinato quanto previsto dal presente statuto.

5. Nei loro regolamenti, dovrà in particolare essere disciplinata la modalità di funzionamento degli organi.

6. I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione Nazionale.

7. Le strutture territoriali dell'associazione sono tenute, secondo le modalità e i tempi stabiliti dai loro statuti, a riunire i loro organi deliberanti almeno due volte l'anno, a redigere i verbali di tali riunioni e a trasmettere alla struttura centrale copia dello statuto e dei regolamenti approvati e delle loro modificazioni.

8. Sono tenute inoltre a rendicontare alla struttura centrale i contributi a qualsiasi titolo da essa provenienti e a trasmettere ad essa il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo approvati dai competenti organi, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento nazionale.

Articolo 31 Costituzione, Scioglimento e Commissariamento delle strutture territoriali

1. I Comitati provinciali, o il Delegato Provinciale di cui all'articolo 32, sono costituiti dalla Direzione Nazionale, e coincidono con il territorio di ciascuna Provincia.

2. I Comitati regionali, o il Delegato Regionale di cui all'articolo 33, sono costituiti dalla Direzione Nazionale, e coincidono con il territorio di ciascuna Regione.

3. I Comitati Provinciali e Regionali, e i delegati di cui agli articoli 32 e 33, possono essere sciolti, o revocati, solo dalla Direzione Nazionale, con le procedure previste dal regolamento nazionale.

4. In presenza di una o più condizioni previste dal presente articolo, i Comitati Provinciali e i Comitati Regionali, possono essere commissariati.

5. Il commissariamento delle strutture periferiche è deciso per:

- gravi e documentate inefficienze gestionali con particolare riguardo al loro mancato riconoscimento ai fini CONI;
- gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
- mancato funzionamento degli organi;
- omessa presentazione e approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto;
- omessa approvazione e trasmissione del loro statuto nei termini indicati dalla specifica norma transitoria del presente statuto;
- approvazione e modificazione del loro statuto con modalità difformi da quelle di cui all'articolo 30 del presente statuto;
- gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabile.

6. Il Commissariamento è deliberato dalla Direzione Nazionale, autonomamente o su proposta dei Comitati Regionali competenti per territorio. Le procedure da osservare sono disciplinate dal

regolamento nazionale.

7. Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli.

8 Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato e assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.

9 Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi disposta dalla Direzione Nazionale.

10 Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea Congressuale Straordinaria della struttura commissariata.

11 Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Collegio Nazionale dei Garanti, che decide entro trenta giorni.

12 La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

13 La Direzione Nazionale può inoltre disporre, nei confronti delle strutture territoriali, con motivato provvedimento, ispezioni, verifiche, accertamenti e ogni altra misura ritenuta utile al miglior funzionamento delle stesse con le modalità previste dal regolamento nazionale.

Articolo 32 Comitati Provinciali

1. L'insieme dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto che hanno sede nel territorio di una provincia, purché il numero delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, praticanti complessivamente almeno due discipline sportive, non sia inferiore a dieci, costituisce il Comitato Provinciale.

2. In presenza di un numero di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche inferiore a dieci, nel territorio della Provincia è istituita la figura del Delegato, per coordinare l'attività delle associazioni presenti.

3. I Comitati provinciali organizzano e gestiscono nel territorio di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività di livello provinciale previste dallo statuto, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'Associazione.

4. Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali e regionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

5. Rappresentano l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e degli organismi associativi di livello provinciale.

6. Ciascun Comitato provinciale può prevedere nel proprio statuto l'istituzione sul proprio territorio di una o più sedi operative, in aggiunta alla sede legale.

7. I criteri per l'istituzione di tali sedi operative sono disciplinati dal regolamento provinciale.

Articolo 33 Comitati Regionali

1. L'insieme dei soci collettivi affiliati ai Comitati provinciali che hanno sede nel territorio di una regione, purché almeno nella metà delle province, arrotondata per eccesso, siano affiliate almeno dieci società o associazioni sportive dilettantistiche praticanti complessivamente almeno due discipline sportive, costituisce il Comitato Regionale.

2. Quando non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, è istituita la figura del Delegato, per coordinare l'attività delle associazioni presenti.

3. I Comitati regionali organizzano e gestiscono nel territorio di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività di livello regionale o interprovinciale previste dallo statuto, anche in collaborazione con le altre articolazioni territoriali dell'Associazione.

4. Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

5. Promuovono iniziative e servizi a sostegno dell'attività dei comitati provinciali del loro territorio.

6. Propongono il Commissariamento dei comitati provinciali ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 31.

7. Rappresentano l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e degli organismi associativi di livello regionale.

8. Possono avere sede operativa presso la sede del comitato Provinciale che esprime il Presidente regionale, sede che può essere distinta dalla sede legale.

Capo VII -Organi dell'Associazione. Elezione, decadenza, incompatibilità

Art. 34 Organi dei Comitati Provinciali

1. Sono Organi dei Comitati provinciali:

- L'Assemblea Provinciale.
- Il Consiglio Direttivo Provinciale.
- Il Presidente Provinciale.
- Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale
- Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

Art. 35 Organi dei Comitati Regionali

1. Sono Organi dei Comitati regionali:

- L'Assemblea Regionale.
- Il Presidente Regionale.
- Il Sindaco Revisore del Comitato Regionale.

2. Nei Comitati Regionali dove l'Assemblea Regionale ne ha deciso la costituzione, è organo del Comitato anche la Direzione Regionale.

Art. 36 Organi Nazionali

1. Sono Organi Nazionali:

- L'Assemblea Nazionale.
- La Direzione Nazionale.
- Il Presidente dell'Associazione.
- Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- Il Collegio Nazionale dei Garanti.
- Il Procuratore Sociale.
- La Commissioned di Parity

Art. 37 Elezione degli organi. Norme comuni alle assemblee congressuali

1. Gli organi dell'associazione, a ciascun livello, sono eletti dalle rispettive assemblee, che in tal caso assumono la veste di assemblee congressuali, o da altri organi, secondo quanto previsto dal presente statuto.

2. Sia in via ordinaria che straordinaria, le assemblee congressuali si tengono secondo le norme del regolamento generale approvate dall'Assemblea Nazionale.

3. Partecipano alle assemblee congressuali con diritto di voto i delegati previsti dal presente statuto. Essi possono farsi rappresentare da altri soci o da altri delegati.

4. Ad esse partecipano inoltre, senza diritto di voto, qualora non siano già delegati, i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo.

5. Non possono parteciparvi, né votare, né essere eletti, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia interni o di organismi riconosciuti dal CONI.

6. Sia in via ordinaria che straordinaria, le assemblee congressuali sono presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese, anche peralzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti.

7. Esse eleggono inoltre la Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori.

8. Sia in via ordinaria che straordinaria, per la validità delle loro riunioni è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati.

9. In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

10. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.
11. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti, tenendo conto dei soci rappresentati.
13. Ciascuna assemblea congressuale può eleggere un proprio Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei delegati, su proposta del Presidente del rispettivo livello territoriale.
14. La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura. Ogni Presidente Onorario, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Assemblee e degli organi direttivi del livello territoriale di cui è espressione.
15. La carica di membro delle Assemblee provinciali e regionali e dell'Assemblea nazionale, non sono oggetto di candidatura.
16. I candidati a ricoprire cariche sociali, non possono rappresentare nelle assemblee congressuali gli affiliati né direttamente né per delega.

Art. 37 bis Norme comuni agli organi direttivi. Durata in carica e limite dei mandati

1. Il Presidente Nazionale, i Presidenti delle strutture territoriali di cui all'articolo 30 del presente statuto, i membri della Direzione Nazionale e dei Consigli Direttivi della suddette strutture territoriali, durano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Quanti assumono la funzione nel corso del quadriennio restano in carica sino alla scadenza degli organi.
2. Nel caso i suddetti abbiano già raggiunto il predetto limite, e siano stati in carica alla data del 13 febbraio 2018, data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.8, essi possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. In tal caso il Presidente uscente, a qualsiasi livello, se ricandidato, è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.

Art. 38 Norme comuni agli Organi di controllo

1. Sono organi di controllo i Sindaci Revisori dei Comitati Provinciali, i Sindaci Revisori dei Comitati Regionali, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Quanti assumono la funzione nel corso del quadriennio, restano in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte.
- 2 Per i componenti degli Organi di Controllo è richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili.
- 3 A ciascun livello, essi esercitano il controllo sull'amministrazione e sulle scritture contabili della struttura associativa relativa, ai sensi degli art. 2403 e 2409 del codice civile.
- 4 I loro membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti della rispettiva struttura.
- 5 Possono anche essere non tesserati per l'Associazione e devono essere in regola con le norme di carattere generale di cui al presente articolo.
6. Per le loro sostituzioni e decadenze si rinvia al Codice Civile.

Art. 39 Norme comuni agli Organi di garanzia e giurisdizione interna

1. Sono organi di garanzia e giurisdizione interna i Collegi Provinciali e il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Garanti, il Procuratore Sociale. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Quanti assumono la funzione nel corso del quadriennio, restano in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte.
2. I Giudici sia a livello centrale che territoriale, devono essere terzi ed imparziali.
3. Possono essere scelti tra i soggetti non tesserati per l'Associazione, in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Non devono comunque ricoprire cariche dirigenziali o far parte di analoghi organi, a qualsiasi livello, per altri Enti di promozione sportiva o altre associazioni di promozione sociale.
4. Ciascun Collegio è composto da tre membri effettivi. Possono inoltre essere eletti sino a due membri supplenti, in regola con le norme di carattere generale di cui al presente articolo.
5. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. Ciascun Collegio elegge al suo interno un presidente, all'atto del suo insediamento.
7. Ciascun Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri

effettivi, e delibera a maggioranza dei presenti, secondo le procedure di cui al regolamento generale.

8. Le sue decisioni devono essere motivate e formulate per scritto.

9. Tutte le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive e impugnabili.

Art. 40 Norme comuni alle incompatibilità tra gli organi

1. Chiunque ha con l'associazione un rapporto di lavoro subordinato, non può ricoprire incarichi direttivi nella struttura territoriale dove tale rapporto di lavoro è stato instaurato.

2. La carica di componente degli Organi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.

3. La carica di componente la Direzione Nazionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale, di Presidente regionale, di membro dell'Assemblea Nazionale e con la carica di membro degli Organi di garanzia e di controllo.

4. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal CONI.

5. I componenti degli organi di controllo non possono ricoprire incarichi direttivi all'interno dell'Associazione.

6. La carica di componente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione.

7. Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico elettivo, a qualsiasi livello, le funzioni di membro degli Organi di Giustizia e Garanzia.

8. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale.

9. La carica di membro della Direzione Nazionale è incompatibile con la carica di responsabile di settore di attività

10. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili.

11. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente.

12. Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 41 Decadenza degli organi statutari e dei loro membri

1. **Si ha decadenza del Presidente Nazionale** nei seguenti casi:

a) impedimento definitivo;

b) dimissioni;

c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni;

d) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo;

2. **Si ha decadenza della Direzione Nazionale** negli stessi casi di cui sopra e inoltre nel caso della sua compromessa funzionalità. La funzionalità della Direzione Nazionale è comunque compromessa quando il numero dei suoi componenti, dopo aver effettuato le integrazioni previste dall'articolo 42, si è ridotto a meno della metà del numero statutariamente previsto.

3 **Si ha decadenza del Presidente regionale** nei seguenti casi:

a) impedimento definitivo;

b) dimissioni;

c) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Regionale del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo;

4 **Si ha decadenza del Presidente Provinciale** nei seguenti casi:

a) impedimento definitivo;

b) dimissioni;

c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni;

d) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Provinciale del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo;

5 **Si ha decadenza dei Consigli Direttivi provinciali** negli stessi casi di cui sopra e inoltre nel caso della sua compromessa funzionalità. La funzionalità dei Consigli Direttivi Provinciali è comunque compromessa quando il numero dei loro componenti, dopo aver effettuato le integrazioni previste dall'articolo 42, si è ridotto a meno della metà del numero statutariamente previsto.

6. **Si ha decadenza da membro degli organi statutari** nei seguenti casi:

- a) decadenza dell'organo di cui si fa parte, per qualsiasi motivo;
- b) impedimento definitivo;
- c) dimissioni;
- d) perdita della qualifica di socio.

7. Le dimissioni dagli organi devono essere presentate per scritto e sono assunte al protocollo dell'Ente.

8. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

9. Le dimissioni, quando non originano la decadenza degli organi, possono essere revocate formalmente prima che l'organo destinatario delle stesse non le dichiari accettate, o comunque, in caso di mancata espressa accettazione, entro 30 giorni dal momento in cui sono state presentate.

10. La decadenza del Presidente Nazionale, del Presidente Regionale, del Presidente Provinciale, della Direzione Nazionale, o dei Consigli Direttivi Provinciali, non si estende agli organi di Giustizia e Garanzia, né ai Sindaci Revisori né alle Assemblee della struttura corrispondente, che restano in carica a pieno titolo, sino alla celebrazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria relativa.

11. All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 42 Adempimenti da effettuare in conseguenza della decadenza degli organi

1. Nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente nazionale, o del Presidente regionale o del Presidente provinciale, si avrà l'esercizio della funzione da parte del Vice presidente vicario relativo, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

2. Nel caso di decadenza del Presidente nazionale a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale, o di decadenza del Presidente provinciale a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti il Direttivo provinciale, il Presidente nazionale o il Presidente provinciale decaduto, restano in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

3. Nel caso di mancata approvazione del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea Nazionale, o dell'Assemblea Regionale o dell'Assemblea Provinciale, il relativo Presidente, e i relativi organi direttivi, restano in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

4. Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale, o dei Consigli Direttivi Provinciali, a causa della loro compromessa funzionalità, il rispettivo Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria per la sola elezione dell'Organo la cui funzionalità è stata compromessa.

5. Nel caso di decadenza degli organi collegiali di garanzia e giurisdizione interna e degli organi di controllo a causa della loro compromessa funzionalità, il Presidente della struttura interessata provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria per la sola elezione dell'Organo la cui funzionalità è stata compromessa.

6. Se le dimissioni o decadenze degli organi collegiali interessano un numero di membri non superiore alla metà di quelli appartenenti all'organo, e non compromettono dunque la sua funzionalità, esse non danno luogo a decadenza dell'intero organo. In tale caso, si effettua l'integrazione dell'organo con i membri supplenti o primi dei non eletti che ne hanno diritto, purché abbiano conseguito la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Le procedure relative al subentro sono instaurate dal Presidente dell'organo interessato.

7. Nel caso di dimissioni o decadenze degli organi monocratici di controllo, il Presidente della struttura territoriale competente provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria per la sola elezione dell'Organo di controllo.

8. In tutti i casi suddetti, le assemblee straordinarie devono essere convocate entro 60 giorni dalla decadenza degli organi, e celebrati nei successivi 60 giorni.

Capo VIII - Organi Provinciali

Art. 43 L'Assemblea provinciale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
2. E' composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati al Comitato Provinciale nell'anno associativo in corso purché affiliati alla data di convocazione dell'Assemblea.
- 3 Essi possono farsi rappresentare nelle riunioni da un proprio socio, o da un altro delegato.
4. Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto il Presidente Onorario del Comitato Provinciale, il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale nella sua funzione tecnica, la Consigliera di Parità Provinciale e, se non già delegati, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale.
5. E' convocata e presieduta dal Presidente Provinciale.
6. In via ordinaria si riunisce due volte l'anno, entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'apertura di ogni esercizio sociale ed entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
7. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o il Presidente provinciale.
8. Quale Assemblea Provinciale ordinaria:
 - a) approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente. Il bilancio consuntivo e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale;
 - b) approva entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'apertura di ogni esercizio sociale il bilancio preventivo dell'anno successivo
 - c) ratifica le variazioni al bilancio preventivo approvate dal Consiglio Direttivo;
 - d) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
9. Sia in via ordinaria che straordinaria, approva i regolamenti e le loro modificazioni.
10. Ogni quattro anni, prima delle Assemblee Congressuali Regionale e Nazionale, si riunisce come Assemblea Congressuale Provinciale ordinaria, su convocazione del Presidente Provinciale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale, secondo le norme del regolamento generale approvato dall'Assemblea Nazionale.
11. In via straordinaria, si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Provinciale, che provvederà alla sua convocazione, informandone la Direzione nazionale, entro 60 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Provinciale. In caso di inerzia, provvede alla convocazione la Direzione Nazionale alla quale va contestualmente inviata la richiesta.
12. Quale assemblea congressuale ordinaria, ogni quattro anni:
 - a) elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:
 - Il Consiglio Direttivo Provinciale.
 - Il
 - Presidente Provinciale.
 - Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale.
 - Il Collegio Provinciale dei Probiviri;
 - b) approva lo statuto e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 60 del presente statuto.
 - c) verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea provinciale.
 - d) nomina i delegati che, oltre al Presidente, rappresentano il comitato provinciale all'assemblea congressuale nazionale e all'assemblea congressuale regionale, con le modalità previste dal regolamento nazionale.
13. Quale assemblea congressuale straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata eventualmente convocata.
14. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la

presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

15. In tutte le assemblee, ogni delegato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Le delibera sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

16. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

17. In tutti i casi, ogni convocazione di assemblea deve riportare la data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.

18. In tutti i casi, le assemblee straordinarie deliberano sulle materie per cui sono state eventualmente convocate.

19. Le modalità di svolgimento delle Assemblee sono disciplinate dal Regolamento provinciale.

Art. 44 Il Consiglio direttivo provinciale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale tra i soci individuali dell'associazione ed è composto da:

- 4 membri (fino a 30 soci collettivi affiliati);
- 6 membri (da 31 a 60 soci collettivi affiliati);
- 8 membri (da 61 a 100 soci collettivi affiliati);
- 10 membri oltre 100 soci collettivi affiliati;
- oltre al Presidente Provinciale.

2. Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto la Consiglieria di parità provinciale, nominata dal Consiglio Direttivo stesso su proposta del suo Presidente, e il Presidente Onorario. Partecipa inoltre il Sindaco Revisore del Comitato nella sua funzione tecnica.

3. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a) mantiene rapporti con gli Enti Locali del territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale;
- b) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- c) approva le domande di affiliazione delle strutture di base. Può delegare in merito il presidente provinciale;
- d) attua quanto previsto dall'articolo 32 del presente statuto;
- e) attua gli indirizzi dell'Assemblea Provinciale;
- f) assegna gli incarichi di lavoro;
- g) approva i patti e le convenzioni di livello provinciale di cui all'art. 5 del presente statuto;
- h) approva i programmi di Attività;
- i) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- l) nomina, su proposta del suo Presidente, la Consiglieria di Parità.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è insediato dal presidente provinciale, che lo presiede, entro 20 giorni dalla sua elezione.

5. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi.

6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, o il Presidente stesso.

7. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

8. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 45 Il Presidente provinciale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale tra i soci individuali dell'Associazione.

2. Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

3. Su specifica delega del Consiglio Direttivo Provinciale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
4. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
5. Predispose per l'Assemblea provinciale il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il Bilancio Consuntivo.
6. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento nazionale di contabilità.
7. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 46 Il Sindaco Revisore del Comitato provinciale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale, ed è insediato dal presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione.
2. Adempie ai compiti previsti dall'articolo 38 del presente statuto, e deve essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui allo stesso articolo.
4. Predispose per l'Assemblea provinciale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
- 5 Presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

Art. 47 Il Collegio Provinciale dei Probiviri

1. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è organo di giurisdizione interna, eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale e insediato dal presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione.
2. E' composto da tre membri effettivi, che devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.
3. Il Collegio è competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali.
4. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal regolamento generale.

Capo IX - Organi Regionali

Art. 48 L'Assemblea Regionale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello regionale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
2. E' composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei Comitati Provinciali della Regione. Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che sono stati attribuiti al suo comitato Provinciale nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale elettiva che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.
3. Essi possono farsi rappresentare nelle riunioni da un vicepresidente del proprio Comitato o, in mancanza, da un membro del consiglio direttivo del proprio Comitato. Possono inoltre farsi rappresentare da un altro delegato.
4. Alle sue riunioni partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Onorario del Comitato Regionale, il Sindaco Revisore del Comitato regionale nella sua funzione tecnica, la Consigliera di Parità regionale e possono essere invitati quanti hanno incarichi nazionali di responsabilità.
5. Alle assemblee composte da meno di quattro delegati, partecipano in qualità di delegati anche i vice presidenti provinciali vicari. In tal caso, ogni delegato ha diritto alla metà dei voti che sono stati attribuiti al suo Comitato nell'ultima Assemblea Congressuale elettiva che è stata celebrata.
6. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente regionale.
7. In via ordinaria si riunisce due volte l'anno, entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'apertura di ogni esercizio sociale ed entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
8. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15

giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati nella regione aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, o il Presidente regionale.

9. Quale Assemblea Regionale ordinaria:

- a) approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente. Il bilancio consuntivo e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale;
- b) approva entro il giorno 30 del secondo mese precedente l'apertura di ogni esercizio sociale, il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) nomina, su proposta del Presidente regionale, la Consigliera di Parità Regionale;
- d) approva i patti e le convenzioni di livello regionale di cui all'art. 5 dello Statuto;
- e) assegna gli incarichi di lavoro;
- f) approva i programmi annuali di attività;
- g) elegge su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti, che possono essere anche soci che non sono presidenti di comitato provinciale. In caso di più vice presidenti, uno di essi assume la qualifica di vicario;
- h) qualora lo ritenga opportuno, può istituire una Direzione Regionale, con funzioni tecniche e organizzative. Essa è formata da un massimo di 4 membri, tra cui i vicepresidenti, oltre al Presidente regionale. Lo statuto regionale disciplina le modalità con cui questo organo è costituito, la sua composizione e le sue funzioni, fermo restando che può essere composto da un massimo di 4 membri oltre al Presidente Regionale e che l'approvazione dei bilanci è compito dell'Assemblea Regionale.
- i) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

10. Sia in via ordinaria che straordinaria, approva i regolamenti e le loro modificazioni.

11. Ogni quattro anni, prima dell'Assemblea Congressuale Nazionale Ordinaria, si riunisce come Assemblea Regionale Congressuale Ordinaria, su convocazione del Presidente Regionale, a seguito di deliberazione dell'Assemblea regionale stessa, secondo le norme del regolamento generale approvato dall'Assemblea Nazionale.

12. In via straordinaria, si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Regionale, che provvederà alla sua convocazione, informandone la Direzione nazionale, entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati ai Comitati provinciali della Regione e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati nella Regione e aventi diritto al voto, o un numero di delegati che rappresentino la maggioranza dei voti espressi dai delegati che fanno parte dell'assemblea stessa. In caso di inerzia, provvede alla convocazione la Direzione Nazionale alla quale va contestualmente inviata la richiesta.

13. L'assemblea congressuale, sia ordinaria che straordinaria, è composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei Comitati Provinciali della Regione e dagli altri delegati di cui all'art. 43. Nelle assemblee congressuali ordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti con le modalità previste dal Regolamento Nazionale. Nelle assemblee congressuali straordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale Elettiva che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

14. Quale assemblea congressuale ordinaria, ogni quattro anni:

- a) elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente
 - Il Presidente regionale.
 - Il Sindaco Revisore del Comitato regionale
- b) approva lo statuto e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 60 del presente statuto, e può delegare in merito l'Assemblea regionale;
- c) verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea regionale;

15. In tutte le assemblee, ogni convocazione deve riportare la data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno

16. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

17. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

18. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

19. In tutti i casi, le assemblee straordinarie deliberano sulle materie per cui sono state convocate.

20. Le modalità di svolgimento di tutte le assemblee sono disciplinate dal regolamento regionale.

Art.49 Il Presidente regionale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale tra i soci individuali dell'Associazione.

2. Ha la rappresentanza legale del Comitato regionale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

3. Su specifica delega dell'Assemblea regionale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

4. Propone all'Assemblea regionale la nomina di uno o più Vice Presidenti. Nel caso di più Vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario.

5. Predispose per l'Assemblea regionale il bilancio preventivo e il Bilancio Consuntivo.

6. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento di contabilità.

7. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 50 Il Sindaco Revisore del Comitato regionale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale ed è insediato dal Presidente regionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

2. Adempie ai compiti previsti dall'articolo 37 del presente statuto, e deve essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui allo stesso articolo.

4. Predispose per l'Assemblea regionale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

5 Presenta all'Assemblea Congressuale regionale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

Art.51 Assemblea Nazionale

1. E' l'Assemblea rappresentativa di tutti gli associati collettivi e individuali. In quanto tale, è il massimo organo dell'Associazione a livello nazionale e concorre alla definizione e alla verifica delle scelte attuate dagli altri organi nazionali.

2. E' composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti in carica di ciascun Comitato Provinciale, che rappresentano tutti gli associati collettivi e individuali affiliati al Comitato stesso.

3. Essi possono farsi rappresentare nelle riunioni da un vicepresidente del proprio Comitato o, in mancanza, da un membro del consiglio direttivo del proprio Comitato. Possono inoltre farsi rappresentare da un altro delegato.

4. Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che sono stati attribuiti al suo comitato nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale Ordinaria che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

5. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione, i membri della Direzione Nazionale, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori, i Presidenti Regionali, la Consigliera di Parità nazionale.

6. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione

7. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre.

8. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei suoi componenti, o la maggioranza dei membri della Direzione Nazionale, o il Presidente stesso. La convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la celebrazione entro i successivi 30 giorni.

9. Quale Assemblea Nazionale ordinaria:

a) approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto, oppure

pubblicizzati per il tramite del sito sociale;

b) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo;

c) ratifica le variazioni al bilancio preventivo approvate dalla Direzione nazionale;

d) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

10. Sia in via ordinaria che straordinaria, approva i regolamenti previsti dal presente statuto e le loro modificazioni, e tutti gli altri eventuali regolamenti predisposti dalla Direzione Nazionale.

11. Ogni quattro anni, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, si riunisce come Assemblea Congressuale ordinaria, su convocazione del Presidente Nazionale, a seguito di deliberazione della Direzione Nazionale, secondo le norme del regolamento generale approvato dall'Assemblea Nazionale.

12. In via straordinaria, si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale ogni qualvolta lo richiedano al Presidente Nazionale, che provvederà alla sua convocazione entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o l'Assemblea nazionale a maggioranza dei voti. In caso di inerzia, provvede il Presidente del Collegio dei Garanti al quale va contestualmente inviata la richiesta.

13. L'assemblea congressuale, sia ordinaria che straordinaria, è composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei Comitati Provinciali e dagli altri delegati di cui all'art. 43. Nelle assemblee congressuali ordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti con le modalità previste dal Regolamento Nazionale. Nelle assemblee congressuali straordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale elettiva che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

14. Quale Assemblea Congressuale ordinaria:

a) elegge con votazioni separate, che possono però svolgersi anche contestualmente:

- il Presidente Nazionale,
- la Direzione Nazionale
- il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e il suo Presidente.
- il Collegio Nazionale dei Proviviri
- il Collegio Nazionale dei Garanti

b) approva lo statuto e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 60 del presente statuto;

c) verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea nazionale.

15. Per tutte le assemblee, ogni avviso di convocazione deve riportare la data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.

16. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza della metà dei delegati in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

17. Tutte le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

18. Non possono partecipare alle Assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

19. In tutti i casi, le assemblee straordinarie deliberano sulle materie per cui sono state convocate.

Art. 52 La Direzione Nazionale

1. E' l'organo di gestione dell'Associazione; attua le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Congressuale.

2. E' eletta dall'Assemblea Congressuale tra i soci individuali dell'associazione ed è insediata dal Presidente Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

3. E' composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, e da un numero di 10 membri effettivi.

4. Sostituisce con i membri supplenti i propri membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altre cause.

5. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi.

6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla sua

convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri dell'Assemblea Nazionale, o un terzo dei suoi componenti, o il Presidente nazionale.

7. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 60.

8. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni relative alle persone vota a scrutinio segreto. La parità comporta il rigetto della proposta.

10. Ai lavori della Direzione partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione e il Presidente della Commissione di Parità.

11. Inoltre partecipano i membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori nella loro funzione tecnica.

12. La Direzione Nazionale può inoltre convocare i Responsabili operativi per quanto di loro competenza.

13. Tra i propri membri effettivi, elegge, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti. Nel caso di più Vice Presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario.

14. La Direzione Nazionale ha i seguenti compiti, ruoli e poteri:

a) approva i programmi di attività;

b) nomina eventuali rappresentanti dell'Associazione in organismi esterni;

c) assume, nomina e licenzia i dipendenti ed i collaboratori definendone i compiti e determinandone i compensi in base ai contratti o al regolamento nazionale;

d) decide gli strumenti informativi cui dotarsi e nomina il Direttore degli organi di stampa anche on-line;

e) definisce gli ambiti operativi dell'Associazione nominando i Responsabili, approvandone i relativi progetti e i budget correlati;

f) delibera le indennità dei Dirigenti e dei Responsabili dei comparti operativi.

g) nomina la Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea Congressuale Nazionale.

h) nomina su proposta del Presidente Nazionale il Procuratore Sociale.

i) accoglie o meno le domande di affiliazione all'AICS, e può darne anche mandato al suo Presidente.

l) approva i patti associativi di livello nazionale e le convenzioni con Federazioni, Enti, Strutture esistenti ed organizzate sul territorio di cui all'articolo 5 del presente statuto, disciplinandone le forme di affiliazione, di adesione e di collaborazione.

m) approva la costituzione di appositi Enti collaterali e Associazioni;

n) decide il commissariamento delle strutture periferiche;

o) entro il 30 novembre di ogni anno propone all'Assemblea Nazionale per l'approvazione il bilancio preventivo dell'anno seguente;

p) entro il 30 aprile di ogni anno propone all'Assemblea Nazionale per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

q) approva le variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre obbligatoriamente alla prima riunione utile dell'Assemblea Nazionale per la loro ratifica,

r) predispone i regolamenti dell'Associazione;

s) concede l'amnistia e l'indulto;

t) approva gli statuti dei Comitati Provinciali e regionali e le loro variazioni;

15. Le modalità del suo funzionamento sono disciplinate dal regolamento nazionale.

Art. 53 Il Presidente dell'Associazione

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale, tra i soci individuali dell'associazione.

2. Ha la firma sociale e la rappresentanza legale e politica dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

3. Al Presidente dell'Associazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, su delega della Direzione Nazionale, di straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di aprire conti attivi e passivi ed operare con istituti bancari.

4. Convoca e presiede l'Assemblea Nazionale.

5 Convoca e presiede la Direzione Nazionale.

6 Propone alla Direzione Nazionale la nomina o la revoca di uno o più Vice presidenti.

7. Predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il bilancio consuntivo, da

sottoporre alla valutazione della Direzione Nazionale e all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

8. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento di contabilità

9 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 54 Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale ed è insediato dal presidente del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione. Il Presidente è eletto separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile

2. E' composto da 3 membri effettivi che adempiono ai compiti previsti dall'articolo 38 del presente statuto e dall'articolo 30 del dlgs 117/2017 e successive modificazioni. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.

Comma 2 bis Devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui allo stesso articolo 38 e ad essi si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Comma 2 ter. Il Collegio esercita inoltre la revisione legale dei conti di cui all'articolo 31 del dlgs 117/2017 e successive modificazioni.

3. Il Collegio predispose per l'Assemblea Nazionale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuali.

4. Presenta all'Assemblea Congressuale Nazionale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

5. Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti.

6. Le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta.

Art. 55 Il Collegio Nazionale dei Proviviri

1. E' organo di giurisdizione interna, eletto all'Assemblea Congressuale Nazionale ed insediato dal presidente nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

2. E' composto da tre membri effettivi, che devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.

3. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto.

4. E', competente in primo grado circa le questioni disciplinari relative ai dirigenti provinciali, regionali e nazionali e le controversie delle strutture territoriali con quella nazionale.

5. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal regolamento generale.

6. E' inoltre demandato al Collegio il tentativo obbligatorio di conciliazione di controversie tra le parti prima del loro ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 56 Il Collegio Nazionale dei Garanti

1. E' organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale ed insediato dal Presidente Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

2. E' composto da tre membri effettivi, che devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.

3. Al Collegio sono demandate, in seconda istanza, le controversie delle strutture territoriali con quelle nazionali e i ricorsi presentati sulle decisioni dei Collegi Provinciali e Nazionale dei Proviviri, secondo le procedure previste dal Regolamento nazionale.

Art. 57 Il Procuratore Sociale

1. E' nominato dalla Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, che lo sceglie fra soggetti in possesso di provata moralità e capacità e in possesso della laurea in giurisprudenza.

2. Egli può anche essere non tesserato per l'Associazione, deve essere in regola con le norme di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto e non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione, a qualsiasi livello.

3. Al procuratore sociale sono affidate le funzioni inquirenti e requirenti dinnanzi a tutti gli organi

nazionali di disciplina e garanzia interna, come previsto dal presente statuto.

4. Egli esercita tali funzioni sia nel campo della giustizia associativa sia in quella sportiva.

5. Nomina i componenti del collegio arbitrale nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 58 La Commissione di Parità

1. È istituita a livello nazionale la Commissione di Parità, i cui componenti in numero di cinque sono eletti dalle Consigliere di Parità provinciali e regionali.

2. Ha l'obiettivo di promuovere la responsabilizzazione e la partecipazione femminile alla vita dell'Associazione attraverso la creazione di una rete, trasversale rispetto alla territorialità, di scambi di esperienze, competenze, saperi, attività organizzative, professionali e politiche. Nella rete ogni donna potrà scambiare informazione, formazione e sostegno.

3. La Commissione propone progetti ed iniziative locali, nazionali ed internazionali, specifici e trasversali ad altri settori ed in piena collaborazione con essi.

4. La Commissione elegge al suo interno una Presidente.

Capo XI Varie e finali

Art. 59 Entrata in vigore

1. Il presente statuto è stato coordinato, ai fini sportivi, con le modifiche intervenute in conformità alle disposizioni di Legge, allo Statuto CONI, ai principi fondamentali per la redazione degli Statuti degli Enti di Promozione emanati dal CONI, al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI e al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP.

2. Ai fini associativi, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione. Ai fini sportivi, è sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI ed entra in vigore dopo tale approvazione.

Art. 60 Modifiche statutarie

1. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

2. Su delibera dell'Assemblea Congressuale Nazionale, l'Assemblea Nazionale può essere delegata, sino alla celebrazione dell'Assemblea congressuale successiva, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato o per sopravvenute normative CONI, ovvero, con il quorum stabilito dal presente articolo, quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità ivi previste. Le modifiche statutarie apportate in forza di tale delega sono comunque soggette a ratifica della prima Assemblea Congressuale.

3. Le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 61 Regolamenti

1. L'Associazione si dota di un Regolamento nazionale generale, necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie, e di un Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

2. Si dota inoltre di tutti gli altri regolamenti che ritiene necessari ad assicurare la sua migliore funzionalità.

3. I regolamenti sono predisposti dalla Direzione Nazionale e approvati dall'Assemblea Nazionale.

Art. 62 Estinzione o Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea decide la destinazione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del dlgs 117/2017 e salva diversa disposizione prevista dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, dalla stessa individuato.

3. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norme Transitorie

- a) Le norme transitorie allo statuto approvate nel Congresso Nazionale Straordinario del 25 novembre 2016, sono abrogate.
- b) entro il 31 marzo 2019 è convocata, ed entro il 31 maggio 2019 è celebrata, un'Assemblea nazionale ordinaria per l'adeguamento del presente statuto a quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, nonché per le modifiche che si rendessero necessarie in funzione di tale adeguamento o per sopravvenute leggi dello Stato o normative CONI.
- c) le strutture territoriali di cui all'articolo 30, entro il 30 aprile 2019 convocano, e nel periodo 1-30 giugno 2019 celebrano, un'Assemblea Congressuale straordinaria non elettiva per l'adeguamento del loro statuto a quanto previsto dallo statuto nazionale

REGOLAMENTO NAZIONALE

Approvato dall'Assemblea Nazionale AICS del 23 novembre 2018

Premessa

Il presente Regolamento Nazionale, ai sensi dell'Articolo 61 e della norma transitoria lettera d) dello statuto, è stato predisposto dalla Direzione Nazionale ed approvato dal Congresso Nazionale del 22 novembre 2018

TITOLO 1: MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AICS E ADEMPIMENTI CONNESSI

Articolo 1: Adesione all'AICS: Affiliazione e Tesseramento

1. Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto, chiunque può aderire all'AICS, diventandone socio, con le modalità di cui agli Articoli 15 e 16 dello Statuto stesso, purché ne condivida i principi e le finalità. 2. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.

3. I soci collettivi aderiscono all'AICS tramite le sue strutture territoriali, con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi. Sono inoltre in ogni caso condizioni per l'adesione, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati.

4. Le affiliazioni sono distinte in due tipologie: tipo A e tipo B. Quest'ultima si differenzia per essere comprensiva delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande. La Direzione Nazionale, con propria deliberazione, può inoltre prevedere altre tipologie di affiliazione, funzionali allo sviluppo e al consolidamento dell'attività associativa.

comma 4 bis. Qualunque sia la loro tipologia, le affiliazioni hanno durata annuale e possono avere due diverse periodicità temporali: dal 1° settembre di ciascun anno al 31 agosto dell'anno successivo o dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno solare. La Direzione Nazionale può inoltre deliberare l'introduzione di ulteriori e/o diverse periodicità temporali.

comma 4 ter. Al momento della richiesta di adesione, i soci collettivi scelgono, alternativamente, l'una o l'altra periodicità temporale, che non può essere modificata se non al termine del periodo della sua validità, all'atto della richiesta di riaffiliazione.

5. Qualunque sia la sua tipologia, la richiesta di affiliazione, o riaffiliazione, può essere presentata in qualsiasi momento. La sua validità decorre dal giorno in cui è stata ratificata dalla Direzione Nazionale sino al 31 agosto successivo a tale giorno per le affiliazioni con validità 1 settembre/31 agosto o dal giorno in cui sono state ratificate dalla Direzione Nazionale sino al 31 dicembre successivo a tale giorno per le affiliazioni con validità 1 gennaio/31 dicembre.

6. E' concessa una proroga tecnica di 3 mesi (sino al 30 novembre successivo, per le affiliazioni con validità 1 settembre/31 agosto, o sino al 31 marzo successivo per le affiliazioni che hanno validità 1 gennaio/31 dicembre) per consentire ai soci collettivi di procedere al loro rinnovo. Trascorso tale termine, essi cessano di essere affiliati, sino a quando non viene ratificata una nuova richiesta di affiliazione.

7. La quota di affiliazione che i Comitati territoriali devono versare alla Direzione Nazionale è annualmente deliberata dalla stessa, ed è diversa a seconda della tipologia di affiliazione prescelta. Le modalità del versamento di tale quota sono stabilite di concerto con gli uffici nazionali. La Direzione Nazionale può inoltre annualmente deliberare che una parte di tale quota sia ristornata ai Comitati Regionali.

8. Il socio collettivo che richiede un'affiliazione di tipo A deve acquistare un minimo di 25 tessere. Per particolari tipologie di soci collettivi, individuate dalla Direzione Nazionale, potrà essere richiesto l'acquisto di un numero minore, o maggiore, di tessere. Anche tale numero è deliberato dalla Direzione Nazionale. Il socio collettivo che richiede un'affiliazione di tipo B deve obbligatoriamente acquistare un minimo di 100 tessere. In caso di soci collettivi aventi sede legale in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il numero minimo di tessere da acquistare obbligatoriamente è ridotto a 60. Per eventuali altre tipologie di affiliazione deliberate dalla Direzione Nazionale, il numero minimo di tessere da

acquistare, e il relativo costo, sono deliberati dalla stessa.

9. Fatte salve le deroghe di cui sopra, i soci collettivi che, entro il periodo di validità dell'affiliazione, non raggiungono i minimi d'acquisto previsti, sono sospesi dall'elettorato attivo.

10 Ai sensi dell'Articolo 3 lettera f) del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, approvato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1574 del 18 luglio 2017 e successive modificazioni, la Direzione Nazionale, con proprio atto, regola il numero minimo di atleti nonché delle figure tecniche che ogni asd/ssd affiliata deve tesserare per ogni disciplina sportiva per la quale chiede il riconoscimento del CONI

11. I soci individuali aderiscono all'AICS tramite i soci collettivi di cui sopra, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto della struttura territoriale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi. Le tessere sono di tre tipologie: Tessera Associativa e Tessera Associativa di Promozione Sociale e tessera 365 GIORNI – ARIA ATTIVITA' LUDICO MOTORIA riservata ai circoli con piscina e/o palestra. A sua volta la tessera associativa si distingue in due tipologie: Adulti e Giovani, quest'ultima riservata a quanti non abbiano compiuto anagraficamente il 18° anno di età. La Tessera associativa di Promozione Sociale è unica per adulti e giovani, e non può essere rilasciata ai praticanti l'attività sportiva. La tessera 365 GIORNI – ARIA ATTIVITA' LUDICO MOTORIA è unica per adulti e giovani, e può essere rilasciata solo a quanti non partecipano a gare e competizioni di qualsiasi tipo o non si iscrivono a corsi di avviamento allo sport. La Direzione Nazionale, con propria deliberazione, può inoltre prevedere altre tipologie di tesseramento.

comma 11 bis. Qualunque sia la loro tipologia, le tessere hanno durata annuale e possono avere due diverse periodicità temporali: dal 1° settembre di ciascun anno al 31 agosto dell'anno successivo o dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno solare. La Direzione Nazionale può inoltre deliberare l'introduzione di ulteriori e/o diverse periodicità temporali. La periodicità della tessera individuale è, obbligatoriamente, la stessa dell'affiliazione del socio collettivo cui il socio individuale ha aderito

12. I soci che svolgono attività sportiva possono chiedere il rilascio anche della tessera sportiva. Essa avrà lo stesso numero della tessera associativa, ed avrà validità solo se accompagnata da quest'ultima. La Direzione Nazionale, con propria deliberazione, può inoltre prevedere l'istituzione di tessere sportive distinte per disciplina o per qualifica.

13. I soci volontari che svolgono attività di volontariato di cui all'Articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) possono chiedere il rilascio anche della tessera di volontario. Essa avrà lo stesso numero della tessera associativa, ed avrà validità solo se accompagnata da quest'ultima.

14 Qualunque sia la loro tipologia o periodicità temporale, le richieste di tesseramento possono essere presentate in qualsiasi momento. Il socio collettivo può rilasciare le tessere ai propri soci solo dal momento in cui la sua domanda di affiliazione è stata ratificata dalla sede nazionale. La tessera ha validità dal momento in cui è stata rilasciata sino al momento in cui conserva validità l'affiliazione del socio collettivo che l'ha rilasciata. E' concessa una proroga tecnica di 3 mesi (sino al 30 novembre successivo alla scadenza della tessera per i soci individuali che hanno aderito a soci collettivi la cui validità dell'affiliazione è 1 settembre/31 agosto o sino al 31 marzo successivo alla scadenza della tessera per i soci individuali che hanno aderito a soci collettivi la cui validità dell'affiliazione è 1 gennaio/31 dicembre, per consentire ai soci individuali di procedere al rinnovo. In ogni caso, ai fini assicurativi, la tessera è valida per un massimo di 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa di cui all'Articolo 10, comma 2 del presente regolamento.

comma 14 bis. Per i soci individuali possessori di tessera 365 GIORNI – ARIA ATTIVITA' LUDICO MOTORIA, la garanzia assicurativa cessa alle ore 24 (ventiquattro) del 365° (trecentosessantacinquesimo) giorno successivo alla data del rilascio.

comma 14 ter. Per gli atleti, dirigenti e tecnici dilettanti di cui all'Articolo 1 del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri 3 novembre 2010, la garanzia assicurativa, ai sensi dell'Articolo 3 comma 4 dello stesso decreto, cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento.

15. La quota di tesseramento che i Comitati territoriali devono versare alla Direzione Nazionale è annualmente fissata dalla stessa, ed è diversa a seconda della tipologia di tesseramento prescelta. La Direzione Nazionale delibera annualmente la quota di tesseramento da ristornare ai Comitati

Provinciali, e può inoltre deliberare che una quota di tesseramento sia ristornata anche ai Comitati Regionali.

16. La Direzione Nazionale può inoltre annualmente deliberare un ulteriore ristorno ai Comitati provinciali per ogni tessera da loro rilasciata e i cui dati siano stati resi noti agli uffici della Direzione tramite il software del tesseramento on line. Nessun ulteriore ristorno è attribuito per le tessere rilasciate i cui dati sono stati inviati su supporto cartaceo (ex veline).

Articolo 2: Affiliazione all'AICS e Adesione ad AICS Solidarietà. Procedure da osservare da parte dei soci collettivi.

1. I soci collettivi che intendono aderire all'AICS, devono presentare richiesta di affiliazione (o di riaffiliazione se già affiliati) al Comitato competente per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha stabilito la propria sede legale, precisando la tipologia e la periodicità dell'affiliazione che intendono stipulare.

2. Qualora essi, in casi eccezionali e contingenti, si rivolgano ad un Comitato non competente per territorio, tale Comitato, dopo aver messo in atto tutte le procedure per indirizzare il richiedente al Comitato competente, potrà affiliare il socio collettivo solo previo consenso scritto del presidente del Comitato di competenza territoriale, da inviarsi per conoscenza all'ufficio tesseramento.

3. Il consenso, una volta concesso, è valido sino alla sua revoca, e comunque per almeno l'anno associativo in corso.

4. In caso di mancato consenso, il presidente del Comitato territorialmente competente, deve fornire per scritto al Comitato richiedente le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano il non accoglimento della richiesta, inviandone una copia all'ufficio tesseramento

5. Il Presidente del Comitato che aveva formulato la richiesta potrà fare opposizione al diniego rivolgendosi alla Direzione Nazionale, che deciderà inappellabilmente in merito. Nelle more dello svolgimento della procedura, il Presidente nazionale può far ratificare l'affiliazione.

6. Le modalità con cui presentare le richieste di affiliazione (o di riaffiliazione) sono autonomamente fissate da ciascuna struttura territoriale competente.

7. Alla domanda di prima affiliazione dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti:

- atto costitutivo e statuto: lo statuto dovrà essere ispirato a principi di democrazia e pari opportunità, essere in regola con le norme di legge in vigore ed essere in armonia con lo statuto nazionale dell'Associazione e con quello della struttura territoriale cui si aderisce. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che chiedono di essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e nella sezione parallela CIP del Registro suddetto, nonché tutti gli Enti che chiedono di essere iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore, dovranno obbligatoriamente fornire, di tali atti, una copia registrata;
- in mancanza dell'atto costitutivo o nel caso che gli organi direttivi siano diversi da quelli dell'atto costitutivo, verbale di elezione del Comitato direttivo e del legale rappresentante;
- certificato di attribuzione del codice fiscale dell'Associazione e dell'eventuale Partita IVA: tale obbligo non sussiste per le Basi associative Sportive (BAS);
- documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio direttivo
- per le asd/ssd: codice fiscale dei componenti il Consiglio direttivo

Ogni variazione allo statuto e alla composizione degli organi direttivi dovrà essere tempestivamente comunicata alla struttura territoriale cui si aderisce, allegando copia del verbale di modifica dello statuto e/o del legale rappresentante, e nel caso delle asd/ssd, anche delle altre cariche sociali. Sino a tale momento, dette modifiche non avranno alcun effetto nei confronti dell'AICS.

Dovranno inoltre essere forniti:

- un indirizzo di posta elettronica dell'associazione e/o del suo Presidente;
- un numero telefonico dell'associazione e/o del suo presidente

8 Alla domanda di riaffiliazione non dovrà essere allegata nessuna documentazione, salvo che il socio collettivo non abbia variato uno dei seguenti elementi:

- statuto sociale;
- denominazione sociale;
- sede legale;

- legale rappresentante;
- per le asd/ssd: componenti del consiglio direttivo;

In tali casi, la domanda di riaffiliazione dovrà essere accompagnata da copia del verbale di approvazione di tali modifiche e, se variato, da copia del nuovo statuto sociale.

9 La domanda di affiliazione (o riaffiliazione) dovrà essere accompagnata dalla quota sociale prevista, annualmente fissata dalla struttura territoriale competente.

10 Il socio collettivo dovrà inoltre acquistare il numero di tessere previsto per la propria tipologia di affiliazione. Il costo delle tessere è autonomamente fissato dalla struttura territoriale cui esso aderisce. Qualunque sia la tipologia di affiliazione, per il socio collettivo è d'obbligo il tesseramento di tutti i componenti il consiglio direttivo.

11 Qualunque sia la tipologia di affiliazione, con eccezione delle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, di Enti del Terzo settore e di altri soci collettivi per i quali esistono eventualmente specifiche disposizioni di legge, il consiglio direttivo deve essere formato da almeno 3 membri.

Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che chiedono di essere affiliate, se costituite dopo il 3 agosto 2017, entrata in vigore del decreto legislativo 117/2017 (codice del terzo settore) devono essere costituite da almeno 7 persone o, in alternativa, se APS, da almeno tre associazioni di promozione sociale, se ODV, da almeno tre organizzazioni di volontariato. Tale requisito è rilevabile dai loro atti costitutivi.

12. Le organizzazioni di volontariato che chiedono l'affiliazione all'AICS, presentano contestualmente, tramite il programma di tesseramento on line, richiesta di adesione ad AICS Solidarietà.

Articolo 3 Affiliazione all'AICS e adesione ad AICS Solidarietà. Procedure da osservare da parte dei comitati territoriali

1. Il Comitato territoriale competente, ricevuta la richiesta di affiliazione, decide sul suo accoglimento, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 15 dello statuto.

2. Qualora la richiesta sia accolta, compila il modulo di affiliazione in ogni sua parte, obbligatoriamente utilizzando il programma di tesseramento on line, secondo le istruzioni diramate dalla Direzione Nazionale e con le procedure più avanti descritte.

3. Qualora esso invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà non accettarla, osservando le modalità di cui al successivo Articolo 5.

4. E' obbligatorio compilare la richiesta di affiliazione (o riaffiliazione), utilizzando lo specifico software del tesseramento on line. Una volta compilata, la richiesta dovrà essere stampata in duplice copia. Entrambe le copie dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del socio collettivo che chiede l'affiliazione e dal Presidente del Comitato territoriale. Una copia dovrà essere consegnata al socio collettivo richiedente l'affiliazione e l'altra dovrà essere conservata agli atti d'ufficio. La richiesta di affiliazione (o riaffiliazione), sottoscritta dal legale rappresentante del socio collettivo richiedente, andrà inviata agli uffici nazionali esclusivamente on line, tramite la funzione "allegati" del suddetto software.

5. Nel caso si tratti di prima affiliazione (con eccezione delle ASD/SSD che chiedono di essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche o nella sezione parallela CIP del Registro, le cui procedure sono regolamentate dal successivo comma 6), i comitati territoriali dovranno inoltre obbligatoriamente inviare agli uffici nazionali, esclusivamente tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, copia dello statuto del socio collettivo richiedente l'affiliazione. Nel caso si tratti di riaffiliazione, (con eccezione delle ASD/SSD che chiedono di essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le cui procedure sono regolamentate dal successivo comma 7) se sono intervenute le modifiche di cui al precedente Articolo 2 comma 7, i comitati territoriali dovranno inoltre inviare agli uffici nazionali, tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, copia del verbale attestante l'approvazione di tali modifiche e, se variato, copia del nuovo statuto sociale.

6. Nel caso si tratti di prima affiliazione di una ASD/SSD che chiede di essere iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche o nella sezione parallela CIP del Registro, i comitati territoriali dovranno obbligatoriamente inviare agli uffici nazionali, tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, i seguenti documenti del socio collettivo richiedente l'affiliazione:

- atto costitutivo e statuto registrati;
- certificato di attribuzione del codice fiscale e dell'eventuale Partita IVA;
- documento d'identità del legale rappresentante;
- richiesta di affiliazione firmata dal legale rappresentante dell'ASD/SSD e dal presidente del Comitato Territoriale;
- verbali attestanti le ultime modifiche eventualmente apportate allo statuto originariamente approvato;

7. Nel caso si tratti di riaffiliazione di una ASD/SSD già iscritta nel Registro o nella sezione parallela CIP del Registro, i comitati territoriali dovranno obbligatoriamente inviare agli uffici nazionali, tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, i seguenti documenti del socio collettivo richiedente la riaffiliazione:

- richiesta di riaffiliazione firmata dal legale rappresentante dell'ASD/SSD e dal presidente del Comitato Territoriale;
- verbali attestanti le modifiche eventualmente apportate alla sede, al legale rappresentante, ai componenti il consiglio direttivo e allo statuto originariamente approvato, nonché in tal caso copia del nuovo statuto;

7 bis. Sia si tratti di affiliazione, sia si tratti di riaffiliazione di una ASD/SSD, i Comitati Provinciali dovranno obbligatoriamente attribuire un numero di tessera al Presidente e al Vice Presidente dell'Associazione prima di inviare la richiesta di ratifica agli uffici nazionali

8. Ai sensi dell'Articolo 4 comma 4 del citato Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i comitati territoriali, tramite il programma di tesseramento on line, devono informare, ai sensi di legge, i soci collettivi asd/ssd richiedenti l'affiliazione o la riaffiliazione, e acquisirne il consenso, che i loro dati personali saranno comunicati al CONI per la gestione del suddetto registro e per finalità di marketing del CONI stesso, che potrà contattarli in merito ad iniziative promo-pubblicitarie.

9. Nel caso di socio collettivo che richiede l'affiliazione di tipo B, i comitati territoriali dovranno inviare contestualmente alla Direzione Nazionale, tramite la funzione "Allegati" del suddetto software, la dichiarazione attestante il prelievo, da parte del socio collettivo, del numero di tessere previsto dall'Articolo 1, comma 8 del presente regolamento.

10. Nel caso di socio collettivo che richiede l'adesione ad AICS Solidarietà, la richiesta dovrà essere stampata in duplice copia. Entrambe le copie dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del socio collettivo che chiede l'affiliazione e dal Presidente del Comitato territoriale. Una copia dovrà essere consegnata al socio collettivo richiedente l'affiliazione e l'altra dovrà essere inviata agli uffici nazionali esclusivamente on line, tramite la funzione "allegati" del suddetto software.

11. In ogni caso, i comitati territoriali dovranno provvedere contestualmente al pagamento, alla Direzione Nazionale, delle quote di affiliazione previste.

12. Qualora le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) abbiano chiesto l'iscrizione nello specifico Registro nazionale o le Basi associative Sportive (BAS) abbiano chiesto l'iscrizione nella Sezione parallela di tale Registro, i Comitati territoriali invieranno tale richiesta agli uffici nazionali tramite il suddetto software, compilando tutti i campi richiesti.

13. Dopo che l'affiliazione è stata ratificata dagli uffici nazionali, i comitati territoriali consegneranno al socio collettivo affiliato il certificato di adesione e gli altri documenti ad esso allegati.

Articolo 4 Affiliazione e adesione ad AICS Solidarietà. Procedure da osservare da parte degli uffici nazionali

1. Gli uffici nazionali, ricevuta la richiesta dei Comitati territoriali, controlleranno la sussistenza dei requisiti per procedere alla ratifica dell'affiliazione, ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Se la domanda può essere ratificata, invieranno tramite e-mail al Comitato territoriale il certificato di adesione e i documenti ad esso allegati, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta di affiliazione. Se è stata presentata anche richiesta di adesione da parte di un'associazione di volontariato, invieranno inoltre al Comitato territoriale, sempre tramite e-mail, il certificato di adesione ad AICS Solidarietà

3. Se la domanda non può essere ratificata per mancanza dei requisiti o della documentazione prescritta,

chiederanno al Comitato territoriale, tramite la specifica funzione del tesseramento on line, l'integrazione di quanto mancante. La ratifica sarà effettuata solo qualora il Comitato provveda a fornire la documentazione richiesta.

4. Trascorsi sette giorni dalla richiesta pervenuta dagli uffici senza che il Comitato abbia provveduto a soddisfarla, la domanda di affiliazione sarà respinta. Le motivazioni saranno comunicate a tutti gli interessati.

Articolo 5. Non accoglimento delle richieste di affiliazione. Procedure da osservare

1. Qualora il Comitato territoriale competente ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento di una richiesta di affiliazione, con deliberazione motivata del proprio Consiglio Direttivo potrà non accettarla.

2. Tale deliberazione dovrà essere inviata al richiedente e in copia alla Direzione Nazionale, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta.

3. Avverso la deliberazione che ha respinto la domanda, o avverso la mancata risposta nei termini suddetti, il legale rappresentante del soggetto richiedente l'affiliazione potrà proporre ricorso scritto alla Direzione Nazionale.

4. Copia di tale ricorso dovrà essere inviata alla struttura territoriale che ha respinto la richiesta.

5. La Direzione Nazionale, nel caso che il diniego sia motivato e documentato, respingerà il ricorso. In caso contrario, disporrà che si proceda all'affiliazione.

6. Qualora la Direzione Nazionale ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento di una richiesta di affiliazione inoltrata dalla struttura territoriale competente, con deliberazione motivata potrà non accettarla.

7. Tale deliberazione dovrà essere inviata al comitato territoriale richiedente e in copia al Collegio dei Garanti, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta.

8. Avverso la deliberazione che ha respinto la domanda, o avverso la mancata risposta nei termini suddetti, il legale rappresentante del comitato territoriale richiedente l'affiliazione potrà proporre ricorso scritto al Collegio dei Garanti.

9. Il Collegio dei Garanti, nel caso che il diniego sia motivato e documentato, respingerà il ricorso. In caso contrario, disporrà che si proceda all'affiliazione.

Articolo 6 Tesseramento. Procedure da osservare da parte dei soci

1. I soci individuali che intendono aderire all'AICS, devono presentare richiesta di tesseramento al socio collettivo cui intendono aderire. Tale richiesta li vincola al rispetto di quanto prescritto dallo statuto nazionale, dallo statuto del socio collettivo cui aderiscono, dallo statuto della struttura territoriale a cui il socio collettivo è affiliato.

3. Le modalità di presentazione della richiesta sono autonomamente fissate da ciascun socio collettivo che, ricevuta la richiesta di tesseramento, decide sul suo accoglimento, ai sensi di quanto previsto dallo statuto nazionale, dallo statuto della struttura territoriale a cui esso è affiliato e dal proprio statuto.

4. Qualora la richiesta sia accolta, rilascia la tessera AICS con procedure autonomamente stabilite, utilizzando le seguenti modalità:

- direttamente, previo preventiva acquisizione delle tessere presso il Comitato territoriale competente. Allo scopo, i soci collettivi abilitati possono utilizzare anche la procedura di stampa tessere prevista dal tesseramento on line;
- delegando al rilascio il Comitato territoriale, al quale preventivamente trasmettono le richieste di tesseramento loro pervenute. Allo scopo, i soci collettivi abilitati possono utilizzare anche la procedura di richiesta rilascio tessere prevista dal tesseramento on line.

5. Qualora esso invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà non accettarla, osservando le modalità previste dal proprio statuto.

6. Avverso la deliberazione che ha respinto la domanda, il richiedente il tesseramento potrà proporre ricorso al competente organismo statutario del socio collettivo cui ha chiesto di aderire, nei termini previsti dallo stesso statuto. Avverso la decisione di tale organismo statutario, le parti possono ricorrere, nei successivi 30 giorni all'adozione della decisione, al Collegio Provinciale dei Probiviri.

7 In ogni caso, qualunque siano le modalità di rilascio scelte, i soci collettivi sono tenuti a comunicare obbligatoriamente al comitato territoriale competente, anche ai fini assicurativi, almeno i seguenti dati

dei propri soci individuali:

- Cognome e nome;
- Data e luogo di nascita;
- Codice Fiscale;
- Indirizzo completo;

11. Ai sensi dell'allegato A al citato Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i soci collettivi asd/ssd per i componenti il loro consiglio direttivo e per i loro soci atleti e tecnici tesserati devono inoltre fornire obbligatoriamente i seguenti dati:

- Qualifica sociale (per i componenti del consiglio direttivo. Legale Rappresentante, Presidente, Responsabile di Sezione, Vice Presidente, Consigliere);
- Qualifica sportiva (Dirigente, tecnico, Ufficiale di Gara, Atleta Agonista, Atleta praticante)
- Tipo (Dilettantistico, Professionistico)
- Stagione sportiva
- Settore sportivo;
- Disciplina sportiva.

Articolo 7 Tesseramento. Procedure da osservare da parte dei Comitati territoriali

1. I Comitati territoriali, ricevuta la richiesta di acquisto tessere da parte dei soci collettivi, procedono al loro rilascio con procedure autonomamente fissate dagli stessi, utilizzando le seguenti modalità:

- direttamente, previo preventiva acquisizione delle richieste di tesseramento da parte del socio collettivo. Allo scopo, essi possono utilizzare la procedura di stampa tessere prevista dal programma di tesseramento on line;
- delegando al rilascio il socio collettivo competente. Allo scopo, i soci collettivi abilitati possono utilizzare anche la procedura di richiesta rilascio tessere e/o stampa tessere prevista dal programma di tesseramento on line.

2. Qualunque siano le modalità di rilascio scelte, i comitati territoriali sono tenuti a comunicare agli uffici nazionali, tramite lo specifico software del tesseramento on line, sia ai fini assicurativi, sia per aver diritto al ristoro di cui all'Articolo 22 del presente regolamento, almeno i seguenti dati dei propri soci individuali:

- Cognome e nome;
- Codice fiscale
- Data e luogo di nascita;
- Indirizzo completo.

Per quanto riguarda i soci delle ASD/SSD e delle BAS sono tenuti inoltre a comunicare se sono o meno praticanti sportivi, la qualifica sportiva e la disciplina sportiva eventualmente praticata.

3. Ai sensi dell'Articolo 4 comma 4 del citato Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i comitati territoriali, tramite il programma di tesseramento on line, devono informare, ai sensi di legge, i soci individuali tesserati per asd/ssd affiliate, e acquisirne il consenso, che i loro dati personali saranno comunicati al CONI per la gestione del suddetto registro e per finalità di marketing del CONI stesso, che potrà contattarli in merito ad iniziative promo-pubblicitarie.

Articolo 8 Adesione all'AICS di associazioni di secondo livello nazionale o territoriale

1. Ai sensi dell'Articolo 14 dello statuto, possono inoltre aderire all'AICS sia a livello nazionale sia su base regionale o locale, Associazioni di secondo livello che abbiano finalità affini e complementari. Per quanto riguarda l'attività sportiva, è vietata l'adesione all'AICS di associazioni di secondo livello.

2. Le richieste di adesione di Associazioni a carattere nazionale debbono essere indirizzate al Presidente Nazionale, e si concretizzano mediante la seguente procedura:

- I legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente dell'Associazione, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;
- La Direzione Nazionale delibera sull'ammissione di tali richieste di adesione;
- La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione, i diritti elettorali e

l'ammontare delle quote associative di pertinenza dell'AICS. Qualora la Direzione Nazionale invece ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta potrà, con deliberazione motivata, non accettarla.

3. Le richieste di adesione di Associazioni di secondo livello a carattere regionale debbono essere indirizzate al Presidente del Comitato Regionale competente, e si concretizzano mediante la seguente procedura:

- I legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente regionale territorialmente competente, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;
- Il competente organo regionale delibera sull'ammissione di tali richieste di adesione;
- La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione e l'ammontare delle quote associative di pertinenza dell'AICS. Qualora il Comitato Regionale ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta, potrà con deliberazione motivata non accettarla.

4. Le richieste di adesione di Associazioni di secondo livello a carattere locale debbono essere indirizzate al Presidente del Comitato Provinciale competente e si concretizzano mediante la seguente procedura:

- I legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al Presidente provinciale territorialmente competente, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;
- Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera sull'ammissione di tali richieste di adesione;
- La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione e l'ammontare delle quote associative di pertinenza dell'AICS. Qualora il Comitato Provinciale ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta, potrà con deliberazione motivata non accettarla.

5. La durata delle adesioni e le modalità di revoca o cessazione sono fissate dagli accordi tra le parti.

6. All'affiliazione delle proprie basi associative e al rilascio delle tessere alle stesse, provvede direttamente il soggetto collettivo di secondo livello aderente, con eccezione di quei soggetti collettivi già precedentemente affiliati all'AICS, che dovranno continuare a rivolgersi al comitato territoriale competente.

7. Ai fini congressuali e del ristorno del tesseramento, tutte le basi associative dei soggetti collettivi di secondo livello aderenti, appartengono ai comitati territoriali competenti.

Articolo 9 Adesione dell'AICS ad altri Enti o Associazioni

1. Ai sensi dell'Articolo 5 dello statuto, l'AICS può inoltre aderire ad altri enti ed associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali.

2. La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, delibera su tali adesioni, sul loro rinnovo e sulla loro cessazione.

3. La delibera di adesione dovrà prevedere le condizioni e i costi di partecipazione.

Articolo 10 Tutele assicurative a favore dei soci individuali e dei soci collettivi

1. Tutte le tessere associative rilasciate ai soci individuali sono comprensive di tutela assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi. Esse, inoltre, con eccezione di quelle denominate di "promozione sociale", sono comprensive di tutela assicurativa contro gli infortuni.

2. Per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, ai sensi del DPCM 16 aprile 2008 e successive modificazioni, è obbligatorio il rilascio di tessere provviste di tutela assicurativa per le conseguenze degli infortuni accaduti durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soci collettivi.

La tutela assicurativa opera a condizione che le attività suddette si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi dell'AICS.

La tutela assicurativa consiste, in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione in favore degli aventi diritto di un capitale non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente e, in caso di una invalidità permanente, nella erogazione di un indennizzo calcolato secondo i criteri stabiliti dalla

suddetta normativa, dedotta l'eventuale franchigia.

I costi delle suddette tutele assicurative sono compresi nel costo della tessera base.

3. Per i soci degli Enti del Terzo Settore tesserati in qualità di volontari che svolgono attività ai sensi dell'Articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, è obbligatorio il rilascio delle assicurazioni obbligatorie di cui all'Articolo 18 del decreto stesso. In particolare, è obbligatorio il rilascio di tessere provviste di tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui allo stesso Articolo 18. I costi delle tutele assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi sono compresi nel costo della tessera base. I costi per la tutela assicurativa contro le malattie, se non compresi nella tessera base, sono invece conseguenti alla stipula di una specifica polizza integrativa, il cui costo è a carico dei soggetti che le stipulano.

4. Le tutele assicurative decorrono automaticamente all'atto del rilascio della tessera. Nel caso di tessera rilasciata tramite il software del tesseramento on line, esse decorrono dopo un'ora successiva all'attribuzione del numero di tessera. Negli altri casi, decorrono dalla mezzanotte del giorno del rilascio della tessera. La Direzione Nazionale può inoltre prevedere la stipula di ulteriori polizze il cui costo può essere compreso nel costo della tessera.

5. Per tutte le tipologie di soci individuali, la Direzione Nazionale può inoltre deliberare la possibilità di stipulare polizze assicurative integrative, il cui costo è a carico dei soggetti che le stipulano. Le polizze integrative sono stipulate obbligatoriamente tramite il programma di tesseramento on line, e decorrono dalla data e ora del loro invio on line alla Direzione Nazionale.

6. Per tutte le tipologie di soci collettivi la Direzione Nazionale stipula polizze di tutela assicurativa di responsabilità civile verso terzi e di tutela legale per i membri del Consiglio Direttivo. Esse sono stipulate automaticamente all'atto della ratifica dell'affiliazione e decorrono dalla mezzanotte del giorno della ratifica stessa.

La Direzione Nazionale può inoltre deliberare la possibilità di stipulare polizze assicurative integrative, il cui costo è a carico dei soggetti che le stipulano. Le polizze integrative sono stipulate obbligatoriamente tramite il programma di tesseramento on line, e decorrono dalla data e ora del loro invio on line alla Direzione Nazionale.

7. La Direzione Nazionale stabilisce le tipologie di rischi da assicurare, i massimali e le franchigie da applicare e le compagnie assicurative con le quali stipulare tali polizze, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa. Di concerto con la compagnia assicuratrice, la Direzione Nazionale stabilisce inoltre le modalità con le quali presentare le denunce d'infortunio e tutte le altre denunce connesse ai rischi assicurati.

8. La validità delle coperture assicurative per i soci individuali è subordinata alla validità della loro tessera associativa e alla validità dell'affiliazione del socio collettivo cui esso aderisce.

La validità delle coperture assicurative per i soci collettivi è subordinata alla validità della loro affiliazione, come previsto dall'Articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 11 Utilizzo del logo e della denominazione AICS

1. Ai sensi dell'Articolo 4 dello statuto, il logo AICS e la denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT sono di esclusiva titolarità dell'associazione e possono essere utilizzati esclusivamente dalle strutture territoriali dell'AICS.

2. Se autorizzati dalle strutture territoriali cui sono affiliati, logo e denominazione possono essere utilizzati anche dai soci collettivi.

3. L'utilizzo del logo e della denominazione da parte di altre associazioni aderenti all'AICS è autorizzato dalla struttura territoriale cui essi hanno aderito.

4. Per utilizzare logo e denominazione, i soggetti interessati devono farne richiesta scritta alla struttura territoriale cui sono affiliati o aderenti. La richiesta potrà riguardare l'utilizzo per il complesso delle attività svolte o quello per specifiche manifestazioni.

5. La struttura territoriale competente potrà, a sua assoluta discrezione, accogliere o meno la richiesta. E' in ogni caso tenuta a rispondere per scritto ai richiedenti entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta. In caso contrario la richiesta si ritiene accolta.

6. Nel caso la richiesta sia accolta, nell'autorizzazione saranno specificati i termini, le modalità e i limiti

di utilizzo. Se l'autorizzazione riguarda l'utilizzo per il complesso delle attività, essa si ritiene valida sino a revoca. Se l'autorizzazione riguarda l'utilizzo per specifiche manifestazioni, essa si ritiene valida solo sino al termine delle stesse.

7. Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della struttura territoriale che le ha rilasciate. La revoca deve essere comunicata per scritto al soggetto interessato ed ha efficacia sin dalla sua pronuncia.

8. Il mancato rinnovo dell'affiliazione o dell'adesione nei termini di cui al presente regolamento comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione concessa.

9. Ogni uso non autorizzato è passibile di ricorso alle autorità competenti nei termini di legge.

Articolo 12 Cessazione dell'affiliazione

1. La qualifica di socio collettivo si perde solo nei casi e per le ragioni contemplati dall'Articolo 20 dello statuto.

2. Quando tale perdita è conseguenza di provvedimenti disciplinari, legittimati all'emanazione degli stessi sono solo gli organi di giustizia di cui all'Articolo 14 del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda lo status di socio, il socio collettivo cessa di essere tale se non provvede al rinnovo dell'affiliazione, entro i tre mesi successivi alla sua scadenza. In ogni caso, riacquista tale status se quando procede, anche successivamente a riaffiliarsi

4. La revoca dell'affiliazione si ha solo a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato anche intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia.

5. La delibera di revoca dell'affiliazione del socio collettivo affiliato, è assunta di norma dal comitato territoriale competente.

6. Nel caso che esso, entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dei fatti che possono portare alla revoca, si astenga dall'intervenire, la delibera sarà assunta dalla Direzione Nazionale, se venuta a conoscenza di tali fatti.

7. La Direzione Nazionale, qualora accerti il verificarsi delle condizioni che possono portare alla revoca dell'affiliazione, può in ogni caso intervenire in qualsiasi momento.

8. In caso di revoca dell'affiliazione, l'organismo che ha assunto la decisione dovrà darne informazione scritta al socio collettivo interessato, entro 7 giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di pec. Il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso ai competenti organismi di garanzia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi.

9. Se la decisione è stata assunta dal Comitato territoriale competente, il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, entrambe le parti possono proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

10. Se la decisione è stata assunta dalla Direzione Nazionale, il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente. Contro la decisione del Collegio Nazionale dei Garanti, entrambe le parti possono proporre ricorso al Procuratore Sociale, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

11. La radiazione di un socio collettivo si ha solo a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'Associazione, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.

12. La delibera di radiazione del socio collettivo affiliato è assunta dal Collegio provinciale dei Probiviri.

13. Il legale rappresentante del socio collettivo interessato potrà proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata. Contro la decisione del Collegio Nazionale dei Garanti, entrambe le parti possono proporre ricorso al Procuratore Sociale, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.

14. Qualsiasi richiesta di provvedimento, qualsiasi provvedimento o qualsiasi ricorso avverso i provvedimenti presi, dovrà essere presentata in forma scritta. Tutte le decisioni dovranno essere tempestivamente comunicate per scritto a tutti gli interessati.

Articolo 13 Cessazione del tesseramento

1. La qualifica di socio individuale si perde solo nei casi e per le ragioni contemplati dall'Articolo 21 dello statuto.
2. Quando tale perdita è conseguenza di provvedimenti disciplinari, legittimati all'emanazione degli stessi sono solo gli organi di giustizia di cui all'Articolo 14 del presente regolamento.
Per quanto riguarda il rinnovo del tesseramento, il socio individuale perde i diritti legati all'essere tale se non vi provvede entro i tre mesi successivi alla sua scadenza.
4. La revoca del tesseramento si ha solo a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.
5. La delibera di revoca del tesseramento può essere assunta sia dal competente organismo del socio collettivo a cui il socio individuale è iscritto, sia dal Comitato territoriale presso il quale tale socio collettivo è affiliato, a seconda di chi ha accertato la circostanza per la quale viene emessa la revoca.
6. In caso di revoca del tesseramento, il soggetto che ha assunto la decisione dovrà darne informazione scritta al socio interessato, entro 7 giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio interessato potrà proporre ricorso ai competenti organismi di garanzia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.
7. Se la decisione è stata assunta dal socio collettivo, il socio individuale interessato potrà proporre ricorso agli organismi di garanzia di tale socio collettivo, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 6. Contro la decisione di tali organismi, il socio individuale può proporre ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.
8. Se la decisione è stata assunta dal Comitato territoriale, il socio individuale interessato potrà proporre ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 6. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, entrambe le parti, possono proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.
9. La radiazione, l'espulsione o la sospensione di un socio individuale si ha solo a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.
10. La delibera di radiazione, espulsione o sospensione del socio individuale tesserato, può essere assunta solo dal competente Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo Articolo 14 del presente regolamento.
11. Contro la decisioni del competente Collegio dei Probiviri, il socio individuale interessato potrà proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata adottata.
12. In caso di radiazione, espulsione o sospensione, il soggetto che ha assunto la decisione dovrà darne informazione scritta al socio interessato, entro 7 giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio interessato potrà proporre ricorso ai competenti organismi di garanzia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.
13. Qualsiasi richiesta di provvedimento, qualsiasi provvedimento o qualsiasi ricorso avverso i provvedimenti presi, dovrà essere presentato in forma scritta. Tutte le decisioni dovranno essere tempestivamente comunicate per scritto a tutti gli interessati

TITOLO 2 L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14 Procedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Principi generali

1. I soci che violano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, sono soggetti a procedimenti disciplinari. Ai sensi dell'Articolo 55 dello statuto sono competenti in materia di procedimenti nei confronti dei dirigenti nazionali, regionali e provinciali solo gli organi di giustizia di livello nazionale. Per dirigenti nazionali si intendono tutti coloro che fanno parte di organi statutari di livello nazionale. Per dirigenti regionali si intendono tutti coloro che fanno parte di organi statutari di livello regionale. Per dirigenti provinciali si intendono tutti coloro che fanno parte di organi statutari di

livello provinciale.

2. Ai sensi dell'Articolo 22 dello statuto, i procedimenti disciplinari possono essere instaurati soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati all'eventuale provvedimento.

3. Ai sensi dell'Articolo 26 dello statuto, gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione. Sono legittimati a chiedere l'avvio di un procedimento i soci individuali e collettivi in regola con il tesseramento o l'affiliazione.

4. Ai sensi dell'Articolo 23 dello statuto, gli aventi titolo a chiedere l'avvio di un procedimento disciplinare, esclusi quelli di natura tecnica, devono rivolgersi, affinché ne promuova l'avvio, al Procuratore Sociale cui sono affidate, ai sensi dell'Articolo 57 dello statuto, le funzioni inquirenti e requirenti dinnanzi a tutti gli organi nazionali di disciplina e garanzia interna. Egli esercita tali funzioni sia nel campo della giustizia associativa sia in quella sportiva.

5. Ogni richiesta di intervento del Procuratore Sociale dovrà essere formulata per scritto entro 15 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza della circostanza oggetto di richiesta d'avvio del procedimento.

6. Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono di competenza degli Organi di Giustizia dell'Associazione, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi. A norma degli Articoli 34 e 36 dello statuto, sono Organi di Giustizia i Collegi dei Probiviri, il Collegio dei Garanti, il Procuratore Sociale.

7. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è competente circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali, e le controversie dei soci collettivi affiliati con la struttura territoriale di competenza. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.

8 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente in primo grado circa le questioni disciplinari relative ai dirigenti provinciali, regionali e nazionali e le controversie delle strutture territoriali con quella nazionale. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti. E' inoltre demandato al Collegio, ai sensi dell'Articolo 55 dello statuto, il tentativo obbligatorio di conciliazione di controversie tra le parti, prima del ricorso al Collegio Arbitrale

9. Il Collegio Nazionale dei Garanti è competente organo di appello avverso i provvedimenti emessi in primo grado dai Collegi dei Probiviri, ed è inoltre organo di seconda istanza circa le controversie che dovessero insorgere tra le strutture territoriali con quelle nazionali.

10. Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi. I regolamenti di ciascuna disciplina sportiva debbono contemplare i comportamenti considerati violazioni della normativa, le sanzioni da infliggere per tali violazioni, gli organi di giustizia sportiva competenti alla somministrazione di tali sanzioni. Essi devono inoltre disciplinare lo svolgimento dei procedimenti, garantire il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo e devono prevedere almeno un doppio grado di giudizio.

11. I regolamenti suddetti sono predisposti dai membri delle commissioni tecniche relative, e approvati dalla Direzione Nazionale. Essi devono prevedere un organo di giustizia sportiva di carattere nazionale e deve essere inoltre sempre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione dinanzi allo stesso giudice della decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.

12. I soci individuali e collettivi dell'AICS riconoscono inoltre esplicitamente, ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge, la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari. Le procedure del ricorso al Collegio arbitrale sono disciplinate dall'Articolo 27 dello statuto. Ogni richiesta deve essere formulata per scritto al Presidente Nazionale.

13. Ai sensi dell'Articolo 28 dello statuto, per i soci individuali e collettivi è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI o se praticanti attività paralimpica, al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico istituito presso il CIP, con le modalità

previste dai suddetti Enti.

14. I membri degli organi di giustizia in conflitto d'interesse con la decisione da assumere o con il socio oggetto di procedimento, sono tenuti ad astenersi dal giudizio. Il giudizio espresso da un organo in cui un membro è in conflitto d'interesse, è nullo. Se l'accertamento di tale conflitto avviene quando il provvedimento ha già avuto i suoi effetti, il provvedimento è annullato.

Articolo 15 Norme per l'avvio e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari e la presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti inflitti

1. Qualora, ai sensi dell'Articolo 15 del presente regolamento, si chieda l'instaurazione di un procedimento disciplinare per violazioni dell'attività associativa, ci si dovrà obbligatoriamente rivolgere per scritto al Procuratore Sociale. Ogni procedimento promosso da organi diversi da quelli competenti è comunque nullo.

2. Se la richiesta riguarda dirigenti nazionali, regionali o provinciali, copia della stessa dovrà essere inviata obbligatoriamente e contestualmente anche al Presidente Nazionale.

3. Se la richiesta riguarda dirigenti regionali, copia della stessa dovrà essere inviata obbligatoriamente e contestualmente anche al Presidente Regionale competente.

4. Se la richiesta riguarda dirigenti provinciali, copia della stessa dovrà essere inviata obbligatoriamente e contestualmente anche al Presidente Provinciale competente.

5. Qualsiasi richiesta di apertura di procedimento che non rispetta le norme dello statuto e del presente regolamento, deve essere respinta dall'Organo che l'ha ricevuta, sino a quando non viene perfettamente regolarizzata a cura del proponente il provvedimento.

6. Il Procuratore Sociale, sulla base della documentazione pervenuta, ha la facoltà di archiviare la richiesta o di chiedere l'apertura del procedimento. Egli deve obbligatoriamente assumere la sua decisione entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

7. Egli ha la più ampia facoltà di acquisizione di tutti gli elementi per la formazione del giudizio, compresi l'ascolto delle parti e quello di eventuali testimoni.

8. Qualora sulla base della documentazione in suo possesso esso decida che non si debba instaurare il procedimento, dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli interessati entro sette giorni dalla data della sua decisione.

9. Qualora egli decida invece che ci sono le condizioni per chiedere l'avvio del procedimento disciplinare, egli deve trasmettere la documentazione in suo possesso all'organo di giustizia competente ai sensi dell'Articolo 14 del presente regolamento.

10. Della richiesta di avvio del procedimento egli deve inoltre obbligatoriamente dare comunicazione scritta sia al soggetto nei confronti dei quali il procedimento è stato promosso sia a tutti gli altri soggetti interessati ai sensi del presente Articolo, contestualmente alla sua decisione.

11. Nella comunicazione devono essere riportati la violazione contestata, il soggetto che l'ha contestata e l'organismo statutario a cui è affidato il giudizio.

12. L'Organo di Giustizia competente deve obbligatoriamente assumere la sua decisione entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta di avvio del procedimento è stata ricevuta.

13. Esso ha la più ampia facoltà di acquisizione di tutti gli elementi per la formazione del giudizio, compresi l'ascolto delle parti e quello di eventuali testimoni.

14. In ogni caso, è obbligatoriamente tenuto a convocare il soggetto interessato all'eventuale provvedimento. Il giorno e l'ora della convocazione devono essere comunicati all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo e possibilmente concordati con lo stesso.

15. Se l'Organo di Giustizia competente ritiene, a suo giudizio, che i fatti accertati siano meritevoli di sanzione, può, ai sensi dell'Articolo 22 dello statuto, infliggere il provvedimento di sospensione cautelare, di sospensione a tempo determinato, o di espulsione, a seconda della gravità dei fatti accertati. In ogni caso, ai sensi dello stesso Articolo, i provvedimenti disciplinari possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento nel quale siano stati garantiti il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo.

16. Se l'Organo di Giustizia competente ritiene invece, a suo giudizio, che i fatti accertati non siano meritevoli di sanzione, non infligge alcun provvedimento.

17. L'esito del procedimento deve essere obbligatoriamente comunicato per scritto al socio interessato,

entro 7 giorni dalla sua adozione, da parte dell'organo di giustizia che l'ha deliberato. Nella comunicazione devono essere riportati la motivazione del provvedimento, la sanzione eventualmente adottata, l'organo statutario a cui è affidata la possibilità di ricorrere avverso tale provvedimento e le modalità con le quali è possibile presentare il ricorso.

18. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al Procuratore Sociale e a tutti gli altri soggetti interessati ai sensi del presente Articolo.

19. Ogni provvedimento assunto da organi diversi da quelli competenti o che non rispetta le procedure previste dallo statuto e dal regolamento, è comunque nullo.

20. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione concernente il provvedimento assunto, il socio interessato ha facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento adottato.

21. Il ricorso deve essere presentato all'organo di giustizia competente ai sensi dell'Articolo 14 del presente regolamento.

22. I ricorsi debbono essere presentati per scritto, con ampia libertà di mezzi.

23. Copia del ricorso deve essere trasmessa anche al Procuratore Sociale.

24. Se il ricorso riguarda provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti di livello nazionale, regionale o locale, copia dello stesso deve essere inviata contestualmente anche al Presidente nazionale.

25. Se il ricorso riguarda provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti di livello regionale, copia dello stesso deve essere inviata contestualmente anche al Presidente regionale.

26. Se il ricorso riguarda provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti di livello provinciale copia dello stesso deve essere inviata contestualmente anche al Presidente provinciale.

27. Qualsiasi ricorso che non rispetta le norme dello statuto e del presente regolamento deve essere respinto sino a quando non viene perfettamente regolarizzato a cura del ricorrente.

28. L'Organo di Giustizia competente ha la più ampia facoltà di acquisizione di tutti gli elementi per la formazione del giudizio, compresi l'ascolto delle parti e quello di eventuali testimoni.

29. In ogni caso, è obbligatoriamente tenuto a convocare il soggetto interessato all'eventuale provvedimento. Il giorno e l'ora della convocazione devono essere comunicati all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo e possibilmente concordati con lo stesso.

30. L'Organo di Giustizia competente può confermare la sanzione inflitta, annullarla in tutto o in parte o ridurla. In ogni caso deve obbligatoriamente assumere la sua decisione entro 30 giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.

31. L'esito del ricorso deve essere obbligatoriamente comunicato per scritto al socio interessato, entro 7 giorni dalla sua adozione, da parte dell'organo di giustizia che l'ha deliberato. Nella comunicazione devono essere riportati la motivazione del provvedimento e la sanzione adottata.

32. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al procuratore Sociale e a tutti gli altri soggetti gli altri interessati ai sensi del presente Articolo.

33. In caso di inadempienza da parte del competente organo di Giustizia nei termini previsti dal presente regolamento, provvede il Procuratore Sociale, autonomamente o su richiesta del Presidente Nazionale.

Articolo 16. Ricorso ad organi diversi da quelli associativi

1. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, con la loro adesione si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione.

2. Ai sensi dell'Articolo 26 dello statuto essi, per particolari e giustificati motivi, possono comunque chiedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.

3. La deroga motivata è chiesta per scritto al Presidente Nazionale.

4. Sulla deroga si pronuncia la Direzione Nazionale, che entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga è comunque tenuta a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

5. Decorso inutilmente il termine concesso, scatta il silenzio assenso e la deroga si ritiene concessa.

Articolo 17 Riabilitazione, Grazia, Amnistia e Indulto

1. Ai sensi dell'Articolo 25 dello statuto, il socio nei cui confronti è stata emessa una sanzione, decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta, può chiedere la riabilitazione. La richiesta di riabilitazione deve essere presentata per scritto al Collegio Nazionale dei Garanti. La riabilitazione è concessa se il sanzionato abbia dato prova di effettiva costante buona condotta.
2. Ai sensi dello stesso Articolo, il socio nei cui confronti è stata emessa una sanzione, purché abbia scontato almeno la metà della stessa o, in caso di radiazione, siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo, può chiedere la grazia. La richiesta di grazia deve essere presentata per scritto al Presidente Nazionale.
3. A tutte le richieste di riabilitazione o grazia deve essere data risposta scritta e motivata entro e non oltre 60 giorni dalla data del loro ricevimento.
4. Ai sensi dello stesso Articolo, la Direzione Nazionale ha la facoltà di concedere l'amnistia e l'indulto, previa deliberazione che fissi i termini del provvedimento. La deliberazione può essere adottata su istanza del Presidente Nazionale o della maggioranza dei membri della Direzione, che ne chiedono al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile.

TITOLO 3: STRUTTURE TERRITORIALI E CENTRALI: NORME PER IL FUNZIONAMENTO

Articolo 18 Costituzione, commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali.

1. Ai sensi dell'Articolo 31 comma 1 dello statuto, la Direzione Nazionale, qualora ne ravveda la necessità, può costituire, nelle Regioni e nelle Province che ne sono prive, o di nuova istituzione, Comitati provinciali e/o Comitati regionali.
2. Nella delibera istitutiva, essa deve indicare anche il dirigente o i dirigenti incaricati di attuare la delibera di costituzione e la data entro la quale dovrà essere convocato il congresso per l'elezione degli organi statutari.
3. Con propria delibera, istituisce inoltre i Delegati territoriali provinciali e/o regionali nei casi previsti dagli Articoli 32 e 33 dello statuto.
4. Ai sensi dell'Articolo 31 comma 4 dello statuto, la Direzione Nazionale, qualora ne ravveda la necessità, e per le motivazioni di cui al comma 5 dello stesso Articolo, può deliberare il commissariamento delle strutture territoriali periferiche. Il procedimento può essere avviato soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati all'eventuale commissariamento. Qualsiasi altro commissariamento al di fuori delle ipotesi previste dallo statuto è nullo.
5. Possono proporre il Commissariamento il Presidente Nazionale, i membri della Direzione Nazionale e i Comitati Regionali competenti per territorio. La richiesta di commissariamento deve essere formulata per scritto al Presidente Nazionale, che porterà la pratica all'ordine del giorno della Direzione Nazionale entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
6. Il Presidente Nazionale, per conclamata necessità e nell'interesse e tutela dell'Associazione può procedere al commissariamento di una struttura territoriale. Il provvedimento è sottoposto a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile.
7. Il presidente Nazionale dispone allo scopo tutti gli accertamenti che ritiene necessari e acquisisce tutta la documentazione che ritiene opportuna, anche avvalendosi sia degli organi di giustizia dell'Associazione (con eccezione dei membri del Collegio Nazionale dei Garanti cui è affidato il ricorso avverso l'eventuale provvedimento di commissariamento) sia di altri dirigenti nazionali.
8. La Direzione Nazionale, sulla base della documentazione ricevuta e della relazione del Presidente Nazionale, può disporre sia il rigetto della richiesta sia il commissariamento della struttura territoriale in oggetto sia l'acquisizione di ulteriori supplementi di indagine.
9. Nel caso la Direzione deliberi il commissariamento, nella delibera deve indicare anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato. In ogni caso, non può essere nominato chi è in conflitto di interesse con la struttura commissariata o in conflitto con i dirigenti della stessa. La delibera deve essere accompagnata da una relazione attestante l'istruttoria effettuata in merito alle motivazioni che giustificano il commissariamento.

10. Il commissario assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato. Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi da parte della Direzione stessa. Tale proroga deve essere oggetto di ulteriore deliberazione motivata. Entro tali termini deve essere convocato il Congresso Straordinario della struttura commissariata.

11. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso deve essere inviato per scritto entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la comunicazione. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

12. Ai sensi dell'Articolo 31 comma 13 dello statuto, la Direzione nazionale può inoltre, con propria motivata delibera, e per le motivazioni di cui al comma 5 dello stesso Articolo, disporre nei confronti delle strutture territoriali periferiche, ispezioni, verifiche, accertamenti e ogni altra misura ritenuta utile al miglior funzionamento delle stesse, incaricando uno o più dei suoi membri di tali istruttorie;

13. Ai sensi dell'Articolo 31 comma 3 dello statuto, può infine, con propria motivata delibera, e per le motivazioni di cui al comma 5 dello stesso Articolo, sciogliere le strutture territoriali periferiche e/o revocare i delegati territoriali, dopo aver incaricato uno o più dei suoi membri dell'istruttoria. La delibera deve essere accompagnata da una relazione attestante l'istruttoria effettuata in merito alle motivazioni che giustificano lo scioglimento o la revoca.

14. Copia della delibera che dispone il commissariamento, lo scioglimento o gli accertamenti di cui ai commi precedenti, deve essere inviata alla struttura territoriale interessata e al Comitato Regionale di competenza.

15. Ai sensi dell'Articolo 31 dello statuto, per nessun motivo, le strutture territoriali periferiche possono essere costituite con atto autonomo e diverso dalla delibera della Direzione Nazionale o possono essere sciolte da organi diversi dalla Direzione Nazionale.

Articolo 19 Funzionamento delle strutture territoriali.

1. Ai sensi dell'Articolo 29 dello statuto, l'organizzazione dell'AICS si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio.

2. Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 14 e seguenti del Codice Civile, o di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.

3. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento, che non devono essere in contrasto lo Statuto e con il regolamento nazionali.

4. Statuti e regolamento vanno eventualmente adeguati ogni qualvolta sono modificati lo statuto e il regolamento nazionali, nei termini previsti dagli stessi e se ne ricorre la necessità.

5. In prima applicazione, in attuazione della norma transitoria lettera c) dello statuto, le strutture territoriali, devono armonizzare entro i termini fissati dalla norma transitoria stessa il loro statuto alle prescrizioni dello statuto nazionale e inviare copia del nuovo statuto alla Direzione Nazionale, entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso, affinché, ai sensi dell'Articolo 30 comma 3 dello statuto nazionale, esso sia approvato dalla Direzione Nazionale, che può incaricare uno o più dirigenti nazionali, nonché componenti dei propri uffici, di effettuare l'istruttoria in merito.

6. Successivamente, ogni modifica apportata allo statuto, deve essere trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Nazionale, ai fini della sua approvazione.

7. Le assemblee delle strutture territoriali sono insediate dai rispettivi presidenti.

8. Le assemblee congressuali sono convocate nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto nazionale. Le Assemblee ordinarie devono essere convocate per scritto almeno 10 giorni prima della data della riunione. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, ai componenti le assemblee stesse, e debbono obbligatoriamente prevedere, oltre all'ordine del giorno, date e orari di svolgimento sia della prima sia della seconda convocazione. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dallo statuto di ciascuna struttura territoriale.

Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale. In ogni caso, le strutture territoriali

dell'associazione sono tenute a convocare le assemblee due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

9. I Consigli direttivi dei Comitati Provinciali sono insediati dai loro presidenti, entro 20 giorni dalla loro elezione e si riuniscono, in via ordinaria, di norma ogni tre mesi. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, ai componenti tali consigli direttivi, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono obbligatoriamente prevedere, oltre all'ordine del giorno, data e orario di svolgimento. In ogni caso, i Comitati provinciali sono tenuti a convocare i loro consigli direttivi almeno due volte l'anno, per l'esame dei bilanci consuntivo e preventivo ai fini dell'approvazione da parte dell'assemblea. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dallo statuto di ciascun Comitato Provinciale. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

10. Il funzionamento delle Direzioni Regionali, qualora previste, è disciplinato dagli statuti dei Comitati Regionali.

11. Le riunioni dei consigli direttivi e delle direzioni regionali sono valide quando è presente la maggioranza dei loro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

12. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è insediato dal Presidente provinciale entro 15 giorni dalla data della sua elezione. Nella riunione di insediamento elegge il suo presidente. Tutte le convocazioni sono effettuate dal suo presidente. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

13. Qualsiasi altro aspetto relativo al funzionamento degli organi, è disciplinato dai regolamenti delle strutture territoriali competenti.

Articolo 20 Funzionamento delle strutture centrali.

1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Nazionale.

2. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile e il 30 novembre su convocazione del suo Presidente, sentito il Presidente dell'Associazione. Tutte le convocazioni sono effettuate per scritto, almeno 10 giorni prima della data della riunione, debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente, oltre all'ordine del giorno, date e orari di svolgimento sia della prima sia della seconda convocazione. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dall'Articolo 51 dello statuto. L'Assemblea Nazionale si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale nei modi e nei tempi previsti dallo stesso Articolo. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

3. La Direzione Nazionale è insediata dal Presidente Nazionale, entro 20 giorni dalla sua elezione e si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente Nazionale, di norma ogni due mesi. Tutte le convocazioni sono inviate personalmente, con libertà di mezzi, almeno 10 giorni prima della data della riunione, a tutti gli aventi diritto.

4. Le convocazioni straordinarie sono disciplinate dall'Articolo 52 dello statuto, e possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.

5. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

6. Il Collegio Nazionale dei Revisori è insediato dal suo Presidente, entro 20 giorni dalla data dell'elezione. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi per adempiere alle verifiche amministrativo-contabili e ai propri compiti istituzionali. Tutte le convocazioni sono effettuate dal suo Presidente, debbono essere fatte per scritto, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale. I suoi membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti.

7. Gli organi di giustizia sono insediati dal Presidente Nazionale, entro 20 giorni dalla data della loro elezione. Nella riunione di insediamento eleggono il loro presidente. Tutte le convocazioni sono effettuate dai loro presidenti, debbono essere fatte per scritto, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale.

8. La Commissione di Parità è eletta dalle Consigliere di Parità provinciali e regionali entro 6 mesi dalla

celebrazione del Congresso nazionale, secondo quanto previsto dall'Articolo 58 dello statuto. E' insediata dal Presidente dell'Associazione entro 20 giorni dalla data della sua elezione. E' convocata e presieduta dalla Presidente della Commissione, eletta al suo interno dalla stessa. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, almeno 7 prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.

Articolo 21 Predisposizione e Approvazione dei Programmi di attività, del Bilancio d'esercizio e del Bilancio preventivo delle Strutture centrali e territoriali.

1 Ai sensi rispettivamente degli Articoli 44, 48 e 52 dello Statuto i programmi di attività della struttura provinciale sono approvati dal direttivo provinciale, quelli della struttura regionale dall'assemblea regionale e quelli della struttura centrale dalla Direzione Nazionale, che per quanto di competenza decidono sulle modalità della loro redazione e presentazione.

2 Ai sensi dell'Articolo 51 dello statuto il Bilancio Consuntivo e il Bilancio di Previsione della struttura centrale sono approvati dall'Assemblea Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, mentre i Bilanci d'Esercizio delle strutture territoriali sono approvati dalle rispettive assemblee, entro i termini stabiliti dallo Statuto. Il Bilancio Consuntivo è composto dal Conto Economico, formulato secondo i criteri della competenza economica, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa, secondo quanto previsto dall'Articolo 19 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AICS. Il Bilancio di previsione, formulato secondo i criteri della competenza economica e finanziaria, è composto dai documenti previsti dall'Articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

3 Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio di Previsione della struttura centrale, sono predisposti dal Presidente Nazionale e sono portati in approvazione corredati dalle relazioni del Presidente Nazionale e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.

4 Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio di Previsione del Comitato Regionale, sono predisposti dal Presidente Regionale e sono portati in approvazione corredati dalle relazioni del Presidente Regionale e del Sindaco Revisore del Comitato regionale.

5 Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio di Previsione del Comitato Provinciale, sono predisposti dal Presidente Provinciale e sono portati in approvazione corredati dalle relazioni del Presidente Provinciale e del Sindaco Revisore del Comitato provinciale.

6 Le strutture territoriali dell'associazione sono tenute a trasmettere agli organi nazionali i verbali dei Bilanci Consuntivi e dei Bilanci Preventivi, approvati dai competenti organi, entro 15 giorni dalla data in cui sono stati approvati. Sono inoltre tenute a utilizzare, per il loro invio alla Direzione Nazionale affinché li inoltri al CONI il format del programma di contabilità on line, secondo le specifiche disposizioni annualmente emanate dalla Direzione Nazionale, nei termini di cui al comma successivo.

7 Il format del Bilancio consuntivo va inviato alla Direzione Nazionale entro il 10 maggio di ogni anno. Il format del Bilancio di Previsione andrà inviato entro il 15 gennaio di ogni anno. Il mancato invio di tali format comporta la non elargizione dei contributi per attività sportiva di cui all'Articolo 22.

Articolo 22 Contributi per l'attività sportiva e la consistenza organizzativa. Criteri per l'attribuzione dei contributi alle strutture territoriali

1. La Direzione Nazionale delibera annualmente i contributi da destinare alle strutture territoriali dell'Associazione a fronte della loro consistenza organizzativa e dell'attività sportiva svolta.

2. Per aver diritto all'erogazione dei contributi, i Comitati territoriali debbono possedere i requisiti per il riconoscimento ai fini CONI, secondo quanto previsto dall'Articolo 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI (per i comitati provinciali: almeno 10 ASD o SSD affiliate al Comitato Provinciale; per i Comitati Regionali: almeno 10 ASD o SSD affiliate in almeno la metà delle Province della Regione, arrotondata per eccesso).

3. L'entità del contributo da erogare a ciascun Comitato Territoriale è determinata in base ai criteri di cui agli Articoli 15 e seguenti del suddetto Regolamento.

4. In particolare, stabilito l'importo complessivo da erogare, al netto di quanto erogato ai Comitati Regionali, in possesso dei requisiti di cui al Comma 2, per l'attività sportiva da loro svolta e inserita sulla

specifica piattaforma di cui all'Articolo 17 comma 7 del suddetto Regolamento, e al netto di quanto erogato per eventuali progetti specifici, il contributo sarà suddiviso tra i Comitati provinciali e zionali di cui al comma 2, nel modo seguente:

- 10% in particolare uguale a tutti i comitati provinciali e zionali;
- 50% sulla base della consistenza organizzativa,
- 30% sulla base dell'attività sportiva svolta;
- 10% sulla base della progettualità

5. per quanto attiene alla quota contributiva del 50% relativa alla consistenza organizzativa, essa sarà suddivisa come segue:

- 60% sulla base del numero delle ASD/SSD “uniche” iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
- 5% sulla base del numero delle BAS presenti nella sezione parallela del Registro CONI;
- 35% sulla base del numero dei tesserati sportivi inseriti nel programma del tesseramento con le modalità di cui all'Articolo 7 comma 2 del presente regolamento, con esclusione dei tesserati in possesso della tessera di promozione sociale;

6. per quanto attiene alla quota contributiva del 30% relativa all'attività sportiva svolta, saranno valutate le attività organizzate dai Comitati Provinciali e Zionali in possesso dei requisiti di cui al Comma 2 e inserite sulla specifica piattaforma di cui all'Articolo 17 comma 7 del suddetto Regolamento.

7. per quanto attiene alla quota contributiva del 10% relativa alla progettualità, sarà valutata la partecipazione al progetto valutato positivamente dal CONI.

8. I suddetti criteri possono variare conseguentemente ad eventuali modifiche apportate al regolamento EPS/CONI. In tal caso il presente regolamento sarà emendato dalla Direzione Nazionale e portato alla ratifica della prima Assemblea Nazionale utile.

TITOLO 4: LE ASSEMBLEE CONGRESSUALI

Articolo 23. Convocazione delle Assemblee Congressuali.

1 Le assemblee, a qualsiasi livello, si riuniscono come assemblee congressuali elettive ordinarie ogni quattro anni, nel modo seguente:

- ai sensi dell'Articolo 43 comma 10 dello statuto, l'Assemblea Congressuale Provinciale si riunisce prima dell'Assemblea Congressuale Regionale e di quella Nazionale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale. Essa deve essere convocata non oltre i 70 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale e celebrata non oltre i 30 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale;
- ai sensi dell'Articolo 48 comma 11 dello statuto, l'Assemblea Congressuale Regionale si riunisce dopo le Assemblee Congressuali dei Comitati Provinciali istituiti nella Regione, e prima dell'Assemblea Congressuale Nazionale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. Essa deve essere convocata non oltre i 60 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale, e celebrata non oltre i 10 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale;
- ai sensi dell'Articolo 51 comma 11 dello statuto, l'Assemblea Congressuale Nazionale si riunisce entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici Estivi, su convocazione del Presidente Nazionale, a seguito di deliberazione della Direzione nazionale.
- 2. Nel caso sia convocata un'Assemblea Congressuale nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, che prevede l'elezione del Presidente Nazionale, debbono essere obbligatoriamente convocate anche le Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali, per l'elezione dei loro organi statutari.
- 3. Nel caso sia convocata un'Assemblea Congressuale nazionale straordinaria che prevede l'elezione o l'integrazione di organi statutari nazionali diversi dal Presidente, o che non prevede elezioni, non si dà luogo alla convocazione delle Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali straordinarie.

4. Le assemblee congressuali straordinarie sono convocate secondo quanto previsto dallo statuto.

Articolo 24 Celebrazione delle Assemblee Congressuali

1. Ai sensi dell'Articolo 37 dello statuto, tutte le Assemblee Congressuali convocate per l'elezione degli organi, sia ordinarie sia straordinarie, si celebrano secondo le norme e nei termini previsti dal presente regolamento.
2. Tutte le convocazioni devono avere un ordine del giorno, nel quale è compresa l'elezione degli organi statutari previsti, e riportare data e luogo di svolgimento. L'ordine del giorno può contemplare la discussione di ulteriori argomenti, quali ad esempio quella di eventuali documenti congressuali o di una o più proposte di modifiche statutarie.
3. Tali ulteriori argomenti sono introdotti su proposta del Presidente o della maggioranza dei componenti l'organo direttivo della struttura territoriale in cui si celebra l'assemblea congressuale, e sono deliberati dall'organo direttivo stesso.
4. Per la validità delle Assemblee congressuali è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, le Assemblee congressuali sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni dello Statuto.
5. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno il 50% dei voti. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti. Tutte le altre deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti.
6. Le Assemblee congressuali sono presiedute da un Presidente eletto in apertura dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti. E' inoltre eletto un segretario verbalizzante.
7. Successivamente sono eletti:
 - a) Una Commissione elettorale, diversa da quella di cui all'Articolo 30 del presente regolamento, con il compito di sovrintendere alla presentazione delle liste e a tutte le operazioni di voto per l'elezione degli organi;
 - b) Una Commissione Verifica Poteri con il compito di controllare la validità delle deleghe rappresentate e, limitatamente alle assemblee congressuali provinciali e regionali, delle candidature presentate. La Commissione fungerà nelle votazioni da Commissione per lo scrutinio.
 - c) Una Commissione per la risoluzione finale qualora l'Assemblea lo ritenga necessario.
 - d) Gli organi sociali previsti
8. Le Assemblee congressuali provinciali eleggono, inoltre, i delegati che, nell'assemblea congressuale regionale e nazionale, rappresenteranno, insieme al Presidente Provinciale, il proprio Comitato.

Articolo 25 Elezione degli organi sociali e dei delegati alle Assemblee congressuali

1. Ciascuna Assemblea congressuale elegge gli organi sociali previsti dallo statuto, scegliendo tra i diversi candidati in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso.

In particolare:

a) ai sensi dell'Articolo 43 dello statuto, l'Assemblea Congressuale Provinciale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:

- **Il Presidente Provinciale**
- **Il Consiglio Direttivo Provinciale.** Esso è composto dal Presidente provinciale e da:
 - 4 membri (fino a 30 soci collettivi affiliati);
 - 6 membri (da 31 a 60 soci collettivi affiliati);
 - 8 membri (da 61 a 100 soci collettivi affiliati);
 - 10 membri oltre 100 soci collettivi affiliati.

Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, i membri supplenti, sino ad un numero pari alla metà dei membri effettivi.

- **Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale.**
- **Il Collegio Provinciale dei Probiviri;** (composto da 3 membri effettivi. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti).
- **I Delegati.** Il Presidente Provinciale partecipa di diritto, in qualità di delegato, alle Assemblee Congressuali Nazionale e Regionale.

L'Assemblea Congressuale provinciale elegge inoltre altri delegati a rappresentare nelle suddette assemblee congressuali i soci individuali tesserati presso ogni Comitato, nel modo seguente:

- 1 (uno) ulteriore delegato nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 10.000 e sino a 20.000;
 - 2 (due) ulteriori delegati nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 20.000;
 - Elegge inoltre un massimo di due **delegati supplenti**.
b) ai sensi dell'Articolo 48 dello statuto, l'Assemblea Congressuale regionale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:
 - **Il Presidente Regionale;**
 - **Il Sindaco Revisore del Comitato Regionale.**
c) ai sensi dell'Articolo 51 dello statuto, l'Assemblea Congressuale nazionale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:
 - **Il Presidente Nazionale;**
 - **La Direzione Nazionale** (composta da 10 membri oltre al Presidente Nazionale) Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, i membri supplenti, sino ad un numero massimo di 5;
 - **Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;**
 - **Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori** (composto da 2 membri effettivi oltre al suo Presidente. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti),
 - **Il Collegio Nazionale dei Probiviri** (composto da 3 membri effettivi. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti);
 - **Il Collegio Nazionale dei Garanti** (composto da 3 membri effettivi. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti).
2. Per eleggere i candidati di ciascun organo, si vota a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Tutte le votazioni che non si riferiscono all'elezione degli organi sociali possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
3. Tutti i candidati verranno inseriti in un'unica lista, distinta a seconda dell'elezione che deve essere effettuata (lista per l'elezione del Presidente Nazionale, lista per l'elezione della Direzione Nazionale e così via).
4. In caso di organi uninominali si può esprimere una sola preferenza. In caso di organi collegiali, si possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei 2/3 dei candidati da eleggere.
5. Verranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; gli altri, secondo l'ordine dato dal numero di preferenze ottenute, saranno membri supplenti. Il numero dei supplenti eletti in ogni lista non potrà superare il 50% dei membri effettivi, arrotondato all'unità superiore.
6. Relativamente alla carica di Presidente Nazionale, Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, Sindaco Revisore del Comitato Regionale, Sindaco Revisore del Comitato Provinciale, non vi sono membri supplenti
7. A norma dell'Articolo 37 del vigente statuto, ciascuna assemblea congressuale può eleggere un proprio Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei delegati, su proposta del Presidente del rispettivo livello territoriale.

Articolo 26 Incompatibilità degli eletti negli organi sociali. Opzioni e decadenze

- 1 Gli eletti alle diverse cariche sociali che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'Articolo 40 dello statuto, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili.
- 2 Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente.
- 3 Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento, comunicandolo contestualmente per scritto all'interessato. Copia del provvedimento è trasmessa al Presidente Nazionale e al Procuratore Sociale.
- 4 Il provvedimento deve essere assunto entro i successivi 30 giorni.
- 5 Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, o, se riguarda un membro di tale collegio, al Procuratore Sociale.

Articolo 27 Presentazione della candidatura alle cariche sociali.

1. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo.
2. Ai sensi dell'Articolo 19 dello statuto, tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dallo statuto per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i Sindaci Revisori provinciali e regionali, i membri dei Collegi dei Probiviri e dei Garanti, il Procuratore Sociale e il Presidente Onorario, per i quali non vi è obbligo di tesseramento. La carica di Presidente Onorario e quella di Procuratore Sociale non sono oggetto di candidatura. Coloro che si candidano a ricoprire la carica di Sindaco Revisore possono candidarsi in uno o più Comitati Provinciali e Regionali.
3. Possono candidarsi, ed essere eletti, solo persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età. e sono in regola con quanto previsto dall'Articolo 37 bis dello statuto. Non possono comunque partecipare alle Assemblee Congressuali, né essere delegati o votare nelle stesse, né essere eletti, quanti abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia interna.
4. Le candidature per essere ammesse alla votazione di ciascuna assemblea congressuale, debbono essere presentate alle strutture territoriali competenti non oltre 7 giorni prima della celebrazione dell'assemblea congressuale stessa.
5. Le candidature possono essere presentate a mano, per fax, per posta elettronica, per posta elettronica certificata o tramite servizio postale. In caso di invio tramite servizio postale fa fede il timbro di spedizione purché le candidature pervengano entro 5 giorni dalla celebrazione dell'assemblea congressuale stessa.
6. Tutte le candidature debbono essere presentate per scritto, in carta libera, e debbono essere accompagnate dalla copia di un documento di identità del candidato e dalla copia della tessera associativa per l'anno in corso. La commissione elettorale nazionale di cui all'Articolo 30 del presente regolamento può prescrivere l'utilizzo di specifici modelli.
7. Tutte le candidature devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% del totale dei voti esprimibili.
8. Non sono valide le proposte di candidatura presentate in difformità dei suddetti termini e requisiti. Per qualsiasi controversia, decide la Commissione elettorale nazionale.

Articolo 28 Partecipazione alle Assemblee congressuali

1. Alle assemblee congressuali partecipano i delegati previsti dallo statuto, purché in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso e siano in regola con il tesseramento. In particolare:
 - ai sensi dell'Articolo 43 dello statuto, alle assemblee congressuali provinciali, partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati al Comitato Provinciale nell'anno associativo in corso, o un loro delegato, purché tali soci collettivi siano già affiliati alla data di convocazione dell'assemblea stessa;
 - ai sensi dell'Articolo 48 dello statuto, alle assemblee congressuali regionali, partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti dei Comitati Provinciali della Regione. Alle assemblee composte da meno di quattro delegati, partecipano in qualità di delegati anche i vice presidenti provinciali vicari di cui sono stati comunicati i nominativi alla Direzione Nazionale contestualmente ai verbali dei congressi;
 - ai sensi dell'Articolo 51 dello statuto, alle assemblee congressuali nazionali partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti di tutti i Comitati Provinciali e, qualora previsti, gli ulteriori delegati di cui all'Articolo 25 comma 1 lettera a) del presente regolamento;
2. I delegati all'Assemblea Congressuale Regionale e Nazionale, potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali dell'assemblea congressuale provinciale o da altri delegati. Ogni delegato può avere un massimo di due deleghe compresa la sua.
3. Alle assemblee congressuali partecipano inoltre senza diritto di voto, se non già delegati, i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo del rispettivo livello territoriale.
4. All'assemblea congressuale nazionale partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Presidenti Regionali.

Articolo 29 Voti spettanti ai delegati nelle assemblee

1. Nelle Assemblee provinciali, di qualsiasi tipo, ogni delegato ha diritto ad un voto.
2. Nelle Assemblee Congressuali Regionali e Nazionali, ad ogni delegato in quanto Presidente Provinciale, saranno attribuiti tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, più 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale qualora sia l'unico delegato. Se oltre al Presidente Provinciale vi sono altri delegati, al Presidente Provinciale saranno attribuiti tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, mentre agli altri delegati sarà attribuito 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale che essi rappresentano, eventualmente ripartiti proporzionalmente in base al numero degli ulteriori delegati. Nelle assemblee che non sono di tipo congressuale, alle quali partecipa come delegato solo il Presidente Provinciale, allo stesso è attribuita la somma dei voti di cui sopra.
3. I soci collettivi e i soci individuali cui si fa riferimento al comma precedente, sono rispettivamente i soci collettivi affiliati sul territorio di quel Comitato e i soci individuali tesserati presso lo stesso nell'anno associativo precedente a quello in cui si svolgono le assemblee congressuali elettive.
4. I voti cui ogni delegato ha diritto nelle Assemblee Regionale e Nazionale non elettive, sono quelli cui aveva diritto nella precedente assemblea congressuale elettiva.
5. I voti cui ogni delegato ha diritto nelle Assemblee Regionale e Nazionale, sono attribuiti dalla Commissione Elettorale Nazionale di cui all'Articolo 30.

Articolo 30 La Commissione elettorale nazionale

1. La Commissione Elettorale Nazionale è nominata dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed è composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore.
2. La Commissione ha il compito di:
 - Verificare il rispetto dei termini e delle norme statutarie e regolamentari per la Convocazione delle Assemblee Provinciali e Regionali;
 - Attribuire il numero dei voti che ogni delegato può esprimere nelle Assemblee Congressuali Regionale e Nazionale;
 - Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari nella celebrazione delle Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali;
 - Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari per la presentazione delle candidature all'Assemblea Congressuale Nazionale, e la validità delle stesse, e redigere l'elenco di quelle presentate, distintamente per ciascun organo da eleggere;
 - Valutare i ricorsi a qualsiasi titolo presentati avverso la regolarità della celebrazione delle Assemblee Congressuali. A tale scopo, tutti i ricorsi debbono essere presentati per scritto entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, e ad essi la commissione deve dare risposta entro 5 giorni dalla data in cui li ha ricevuti.
 - Collaborare con la Direzione Nazionale per l'assolvimento di quanto necessario alla preparazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Nazionale è possibile presentare ricorso alla Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea Congressuale Nazionale.